



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE

PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

* * *

Proc. I01046/2020/VAL

ATTO DI CITAZIONE

ai sensi dell'art. 86 e ss. Codice di giustizia contabile (c.g.c.)

(allegato 1 al D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

nei confronti di:

1. MONTA' Roberto (c.f. MNTRRT77B09L219Q) nato a Torino il 09.02.1977, residente a Grugliasco (TO) in Via Lorenzo Bongiovanni,26 - Scala C- Interno 1, rappresentato e difeso, come da procura speciale, dall'Avvocato Luca Tamassia (c.f. TMSLCU55M05F257Z - fax 059-344686 - PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Viale del Sagittario, Traversa G, n.41, Modena 41126, - domicilio digitale PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it, con richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: luca.tamassia@ordineavvmodena.it ;

2. MUSARO' Luigi (c.f. MSRLGU50E28A281Q) nato ad Andrano (LE) il 28.05.1950, residente a Grugliasco (TO) in via Giovanni Battista La Salle n.121, rappresentato e difeso, come da procura speciale, dall'Avvocato Luca Tamassia (c.f. TMSLCU55M05F257Z - fax 059-344686 - PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it), con elezione di domicilio presso lo

studio del difensore in Viale del Sagittario, Traversa G, n.41, Modena 41126, - domicilio digitale PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it, con richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: luca.tamassia@ordineavvmodena.it;

3. BINDA Pierpaolo (c.f. BNDPPL48H13G062F) nato a Omegna (VB) il 13.06.1948, residente a Grugliasco (TO) in Via Severino Doppi n. 3 - Scala: A - rappresentato e difeso, come da procura speciale, dall'Avvocato Luca Tamassia (c.f. TMSLCU55M05F257Z - fax 059-344686 - PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Viale del Sagittario, Traversa G, n.41, Modena 41126, - domicilio digitale PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it, con richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: luca.tamassia@ordineavvmodena.it;

4. BORIO Gabriella (c.f. BROGRL57P65F335T) nata a Moncalieri (TO) il 25.09.1957, residente a Grugliasco (TO) in Via Francesco Cravero n. 111, rappresentata e difesa, come da procura speciale, dall'Avvocato Luca Tamassia (c.f. TMSLCU55M05F257Z - fax 059-344686 - PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Viale del Sagittario, Traversa G, n.41, Modena 41126, - domicilio digitale PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it, con richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: luca.tamassia@ordineavvmodena.it;

5. CUNTRÒ Anna Maria (c.f. CNTNMR56A46C351D) nata a Catania il 06.01.1956, residente a Grugliasco (TO), in Via Gerolamo Olevano n. 110 - Scala: C - Interno: 6 - rappresentata e difesa, come da procura speciale, dall'Avvocato Luca Tamassia (c.f. TMSLCU55M05F257Z - fax 059-344686 - PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Viale del Sagittario, Traversa G, n.41, Modena 41126, - domicilio digitale PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it , con richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: luca.tamassia@ordineavvmodena.it ;

6. FIANDACA Salvatore (c.f. FNDSVT57S06H281R) nato a Riesi (CL) il 06.11.1957, residente a GRUGLIASCO (TO) in Via Carlo Girardi n. 5 - Interno: 5, rappresentato e difeso, come da procura speciale, dall'Avvocato Luca Tamassia (c.f. TMSLCU55M05F257Z - fax 059-344686 - PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Viale del Sagittario, Traversa G, n.41, Modena 41126, - domicilio digitale PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it, con richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: luca.tamassia@ordineavvmodena.it;

7. COSTANTINI Luca (c.f. CSTLCU69E07A123C) nato ad Alatri (FR) il 07.05.1969, residente a Samone (TO) in Via Tripoli n.27- Lettera: F, rappresentato e difeso, come da procura speciale, dall'Avvocato Luca Tamassia (c.f. TMSLCU55M05F257Z - fax 059-344686 - PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Viale del Sagittario, Traversa G, n.41, Modena 41126, - domicilio digitale PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it, con richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: luca.tamassia@ordineavvmodena.it ;

8. MURANO Raffaele (c.f. MRNRFL60L06I438N) nato a Sarno il 06.07.1960 e residente a Beinasco Fraz. Borgaretto (TO) in Piazza Pertini 18, rappresentato e difeso, come da procura speciale, dall'Avvocato Luca Tamassia (c.f. TMSLCU55M05F257Z - fax 059-344686 - PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Viale del Sagittario, Traversa G, n.41, Modena 41126, - domicilio digitale PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it, con richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: luca.tamassia@ordineavvmodena.it;

9. TURCO Luigi (c.f. TRCLGU64R23E216N) nato a Grugliasco (TO) il 23.10.1964, residente a GRUGLIASCO (TO), in Viale Fabrizio De Andrè n. 55 - Scala: A, rappresentato e difeso, come da procura speciale, dall'Avvocato Luca Tamassia (c.f. TMSLCU55M05F257Z - fax 059-344686 - PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it), con elezione di domicilio presso lo

studio del difensore in Viale del Sagittario, Traversa G, n.41, Modena 41126, - domicilio digitale PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it , con richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: luca.tamassia@ordineavvmodena.it;

10. CAMARDA Rosario (c.f. CMRRSR42E13F299J) nato a Porto Empedocle (AG) il 13.05.1942, residente ad OSASIO (TO) in VICOLO RICCA n.6, rappresentato e difeso, come da procura speciale, dall'Avvocato Luca Tamassia (c.f. TMSLCU55M05F257Z - fax 059-344686 - PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Viale del Sagittario, Traversa G, n.41, Modena 41126, - domicilio digitale PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it, con richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: luca.tamassia@ordineavvmodena.it ;

11. GHIGLIONE Roberto, (c.f. GHGRRT61C11L304A) nato a Tortona (AL) il 11.03.1961, residente a CASTELNUOVO SCRIVIA (AL) in Via Roma n. 65, rappresentato e difeso, come da procura speciale, dall'Avvocato Luca Tamassia (c.f. TMSLCU55M05F257Z - fax 059-344686 - PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Viale del Sagittario, Traversa G, n.41, Modena 41126, - domicilio digitale PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it, con richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: luca.tamassia@ordineavvmodena.it ;

12. BAJARDI Maria Emma Leonarda (c.f. BJRMMM70H65L570O) nata il 25.06.1970, a Valenza (AL) e residente a Valenza (AL), in Strada Bricco Oliva, n.7, rappresentata e difesa, come da procura speciale, dall'Avvocato Luca Tamassia (c.f. TMSLCU55M05F257Z - fax 059-344686 - PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Viale del Sagittario, Traversa G, n.41, Modena 41126, - domicilio digitale PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it, con richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: luca.tamassia@ordineavvmodena.it ;

13. COMPARIN Anita (c.f. CMPNTA56S57I703C), nata a Settimo Torinese (TO) il 17.11.1956, residente a Castagneto Po (TO), in Via Asti n. 25, rappresentata e difesa, come da procura speciale, dall'Avvocato Luca Tamassia (c.f. TMSLCU55M05F257Z - fax 059-344686 - PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Viale del Sagittario, Traversa G, n.41, Modena 41126, - domicilio digitale PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it, con richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: luca.tamassia@ordineavvmodena.it;

14. MOSCA Roberto (c.f. MSCRRRT60E20E625Q) nato a Livorno il 20.05.1960, residente a Torino in Via Collegno Giacinto n.14, rappresentato e difeso, come da procura speciale, dall'Avvocato Luca Tamassia (c.f. TMSLCU55M05F257Z - fax 059-344686 - PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Viale del Sagittario, Traversa G, n.41, Modena 41126, - domicilio digitale PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it, con richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: luca.tamassia@ordineavvmodena.it;

15. OLIVETTI Celestina (c.f. LVTCST63H58B637L), nata a Cantoira (TO) il 18 giugno 1963, residente a Cantoira (TO), via Circonvallazione Centro n. 7, Comune di Cantoira (TO), rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Viriglio del Foro di Torino (c.f.VRGRRCR71L09L219G; fax 011.19113216; PEC riccardoviriglio@pec.ordineavvocatitorino.it), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in corso Moncalieri n. 1, Torino 10131, e con elezione di domicilio digitale presso l'indirizzo PEC di tale avvocato (riccardoviriglio@pec.ordineavvocatitorino.it), in virtù di procura speciale, con richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC riccardoviriglio@pec.ordineavvocatitorino.it ;

16. BIANCO Raffaele (BNCRFL83M08L219A), nato a Torino il 08/08/1983 e residente a Grugliasco (TO), Strada della Pronda n. 161, scala B, interno 18, (TO), rappresentato e difeso

in forza di mandato dall'Avv. Prof. Fabrizio Cassella (CSSFRZ63T29L219K; PEC fabriziocassella@pec.ordineavvocatitorino.it; fax: 011/4342124) del Foro di Torino, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Torino, Via Susa n. 13 - domicilio digitale presso indirizzo PEC fabriziocassella@pec.ordineavvocatitorino.it ;

17. GAITO Emanuele (c.f. GTAMNL88R30H355T) nato a Rivoli (TO) il 30.10.1988, residente a Grugliasco (TO), in Strada Antica di Rivoli n. 60 - Interno: 3, rappresentato e difeso, come da procura speciale, dall'Avvocato Luca Tamassia (c.f. TMSLCU55M05F257Z - fax 059-344686 - PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Viale del Sagittario, Traversa G, n.41, Modena 41126, - domicilio digitale PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it, con richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: luca.tamassia@ordineavvmodena.it;

18. GUARINO Emanuela (GRNMNL69P69L219F), residente a Grugliasco (TO), Via Giorgio Gaber n. 6, scala D, Comune GRUGLIASCO (TO), rappresentata e difesa in forza di mandato dall'Avv. Prof. Fabrizio Cassella (CSSFRZ63T29L219K; PEC fabriziocassella@pec.ordineavvocatitorino.it; fax: 011/4342124) del Foro di Torino, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Torino, Via Susa n. 13 - domicilio digitale PEC fabriziocassella@pec.ordineavvocatitorino.it ;

19. MORTELLARO Luca, (c.f. MRTLCU84C12L219B) nato a Torino il 12.03.1984 residente a Grugliasco (TO) in Via Quarto dei Mille n. 2 - Scala: C, rappresentato e difeso, come da procura speciale, dall'Avvocato Luca Tamassia (c.f. TMSLCU55M05F257Z - fax 059-344686 - PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Viale del Sagittario, Traversa G, n.41, Modena 41126, - domicilio digitale PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it, con richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: luca.tamassia@ordineavvmodena.it ;

20. VIOTTI Pietro (c.f. VTTPTTR58S08A052W) nato ad Acqui Terme (AL) il 08.11.1958, residente a Grugliasco (TO) in Via Vandalino n. 38 - Scala: A - Interno: 13, rappresentato e difeso, come da procura speciale, dall'Avvocato Luca Tamassia (c.f. TMSLCU55M05F257Z - fax 059-344686 - PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Viale del Sagittario, Traversa G, n.41, Modena 41126, - domicilio digitale PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it, con richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: luca.tamassia@ordineavvmodena.it;

21. MARTINO Elisa (c.f. MRTLSE79M63A859W) nata a Biella (VC) il 23.08.1979, residente a Grugliasco (TO) in Via Leonardo da Vinci n. 9 - Lettera: 1, rappresentata e difesa, come da procura speciale, dall'Avvocato Luca Tamassia (c.f. TMSLCU55M05F257Z; fax 059-344686; PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Viale del Sagittario, Traversa G, n.41, Modena 41126, - domicilio digitale PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it, con richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: luca.tamassia@ordineavvmodena.it.

FATTO

1. Tra l'8 gennaio 2020 e il 7 febbraio 2020 il Servizio Ispettivo di Finanza Pubblica (S.I.Fi.P.) del M.E.F. eseguiva una verifica amministrativo-contabile nei confronti del Comune di Grugliasco (TO), ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, degli artt. 23 e 24 del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, secondo le norme che regolano la funzione del predetto S.I.Fi.P., con particolare riferimento agli artt. 3 e 7 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, all'art. 60, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e all'art. 28, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

La complessa attività di verifica svolta dal S.I.Fi.P. veniva compendiata nella relazione del 31 marzo 2020 (**doc.1- Relazione** prot. procura n. 3828 del 29/06/2020), inviata a questa Procura dal MEF - RGS con p.e.c. prot. 97846/2020 del 22/06/2020.

Dagli atti trasmessi si evince che l'ispezione ha avuto ad oggetto:

1. l'analisi dell'andamento e delle dinamiche della spesa di personale;
2. la verifica degli indicatori di bilancio nella materia predetta;
3. l'analisi sintetica delle modalità di attuazione delle misure previste per l'anticorruzione e la trasparenza;
4. il rispetto dei presupposti e dei limiti previsti per l'avvio di rapporti di collaborazione e per l'affidamento di incarichi di consulenza;
5. gli adempimenti in materia di reclutamento e mobilità del personale;
6. l'analisi sintetica degli adempimenti in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi, incarichi, divieto di affidamento di incarichi retribuiti a dipendenti in quiescenza e anagrafe delle prestazioni;
7. gli adempimenti in materia di contrattazione collettiva integrativa e trattamento accessorio del personale;
8. il rispetto dei principi dettati dalle norme sui vincoli di finanza pubblica in materia di personale e di acquisti di beni e servizi;
9. il rispetto della disciplina prevista in materia di società partecipate;
10. il trattamento accessorio del Segretario generale;
11. il rispetto della normativa di settore in materia di razionalizzazione e centralizzazione degli acquisti;
12. la verifica del rispetto dei tempi medi di pagamento dei debiti commerciali, del rispetto degli obblighi di pubblicazione ed analisi dei motivi degli eventuali scostamenti.

Gli accertamenti svolti hanno posto in evidenza molteplici irregolarità e carenze, rappresentate formalmente al Sindaco e al Collegio dei revisori dei conti del Comune di Grugliasco, con nota MEF RGS - prot. n. 97846 del 22/06/2020 (**doc. 1 nota trasmissione** prot. procura n. 3828 del 29/06/2020). Sono stati quindi formulati dal MEF-RGS

all'Amministrazione n. 12 rilievi di varia natura, con invito al Comune ad assumere ogni iniziativa utile all'eliminazione delle criticità riscontrate e all'accertamento delle eventuali connesse responsabilità, nonché ad inviare i relativi elementi informativi. Dopo un breve rinvio del termine procedimentale (**doc. 2** prot. procura n. 6932 del 07/10/2020), in esito al contraddittorio l'Amministrazione comunale produceva le proprie deduzioni con note prot. n. 61013 del 23.12.2020 (**doc. 3** prot. procura n. 9561 del 24/12/2020) e prot. n. 1017 del 08.01.2021 (**doc. 4** prot. procura n. 99 del 08/01/2021).

Esaminate le deduzioni dell'Ente, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. MEF - RGS - prot. n. 22865 del 01/02/2021 (**doc. 5** prot. procura n.5724 del 02/02/2021) comunicava allo stesso di aver ritenuto superati una serie di rilievi e di confermare, invece, i seguenti:

- a. irregolarità nella costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale di comparto: a) integrazioni non finalizzate al finanziamento di specifici progetti obiettivo (rilievo n. 3 a);
- b. attribuzione degli incarichi dirigenziali esclusivamente con atto unilaterale del Sindaco e in assenza del contratto individuale di definizione del trattamento economico accessorio (rilievo n. 4);
- c. irregolarità nella costituzione del fondo per il trattamento accessorio della dirigenza: a) mancato rispetto del limite massimo a partire dall'anno 2016; b) integrazione in assenza di presupposti legittimanti; c) omessa acquisizione del parere del Collegio dei revisori dei conti in ordine alla compatibilità delle risorse destinate alla remunerazione accessoria con i vincoli di bilancio (rilievo n. 5);
- d. irregolarità varie nel conferimento di incarichi di staff: a) affidamento diretto degli incarichi conferiti nel mandato 2012-2017 e con procedura selettiva non adeguatamente pubblicizzata per il mandato successivo; b) stipula di contratti di collaborazione

coordinata e continuativa in luogo di contratti a tempo determinato per gli incarichi del mandato 2012-2017 (rilievo n. 9 a - b);

e. irregolarità varie negli affidamenti degli incarichi di collaborazione e consulenza a personale esterno: a) omessa adozione di una procedura pubblica comparativa; b) omessa trasmissione alla Corte dei conti; c) omessa richiesta dell'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza per i collaboratori già dipendenti pubblici; e) attribuzione di un incarico in presenza di una situazione di conflitto di interesse (rilievo n. 11 a - b - c - e).

2. Questo Ufficio requirente con decreto n. 56/2021 in data 04.02.2021 (**doc. 6**) delegava la Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Torino ad accertare lo svolgimento dei fatti e la presenza di eventuali illeciti produttivi di danno erariale, con la relativa quantificazione, emergenti dalla suddetta verifica amministrativo-contabile e ad individuare i presunti responsabili delle condotte produttive di danno.

Con annotazione di polizia erariale prot. 0238062/2021 del 28.07.2021, acquisita al prot. Procura n.4467 in pari data (**doc. 7** prot. procura n.4467 del 28/07/2021) la Guardia di Finanza, in evasione alla suddetta delega d'indagine, consegnava le proprie conclusioni e la documentazione acquisita.

3. Successivamente perveniva la nota prot. n. 0077807/2021 del 13.12.2021 (**doc.8** prot. procura n. 6561 del 13/12/2021) corredata di documentazione, con cui il Sindaco del Comune di Grugliasco, in relazione alla verifica amministrativo-contabile in discorso, comunicava che "con specifico riferimento al rilievo (*"Irregolarità nella costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale di comparto: a) integrazioni non finalizzate al finanziamento di specifici progetti obiettivo"*) l'Ente ha attivato un complessivo processo specifico inteso alla verifica della corretta costituzione del *"Fondo Risorse Decentrate Dipendenti"*. Tale processo si è concluso ed è stato formalizzato con la Determinazione

Dirigenziale n. 916 del 6 dicembre 2021, ad oggetto “*Ricognizione e rideterminazione dei Fondi Risorse Decentrate Dipendenti in Qualifica/Categoria professionale (anni 1995 - 2021)*”. Inoltre, il Sindaco del Comune di Grugliasco, con nota prot. n. 0012536/2022 del 18.02.2022 (**doc.9** prot. procura n. 966 del 21/02/2022), dopo aver richiamato l’iter con cui si è svolta l’ispezione in discorso, illustrava le ulteriori azioni correttive intraprese dall’Ente e forniva ulteriori deduzioni ad alcuni rilievi mossi nel corso della verifica.

4. Infine, per la puntuale quantificazione dei danni erariali, questa Procura con decreto n.193/2022 in data 17.05.2022 (**doc. 10**) delegava la Guardia di Finanza ad acquisire la documentazione, completa di mandati di pagamento, relativa agli esborsi sostenuti dal Comune di Grugliasco in conseguenza delle irregolarità nella costituzione del fondo per il trattamento accessorio della dirigenza, in assenza di contratto individuale di definizione del trattamento stesso, e per retribuzione di posizione e di risultato eccedente il minimo, nell’ultimo quinquennio. Veniva inoltre richiesto di verificare se il Comune di Grugliasco avesse posto in essere atti di recupero delle somme indebitamente corrisposte relativamente alle precedenti voci di danno e, in caso affermativo, di quantificare l’importo recuperato e acquisirne la relativa documentazione. La delega veniva evasa con annotazione della Guardia di Finanza prot. 205278 del 22/06/2022 acquisita al prot. Procura n. 3584 in data 27/06/2022 (**doc. 11**).

5. Le specifiche contestazioni mosse in sede ispettiva e confermate dal MEF - RGS a seguito di contraddittorio con l’Ente, oltre alle acquisizioni informative e documentali delegate da questa Procura alla Guardia di Finanza, hanno fatto emergere i comportamenti gravemente colposi che verranno di seguito esposti, commessi dai diversi soggetti intervenuti nei procedimenti decisionali e di controllo, ai quali deve essere imputata la responsabilità amministrativo contabile per i danni conseguentemente sofferti dal Comune di Grugliasco.

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI ESCLUSIVAMENTE CON ATTO UNILATERALE DEL SINDACO E IN ASSENZA DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI DEFINIZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (RILIEVO N. 4 DEL S.I.FI.P.).

Il rilievo in argomento è esposto alle pagine n. 24 e n. 25 della nota n. MEF - RGS - prot. n.97846 del 22/06/2020 – U (**doc.1 Relazione**).

Il Comune di Grugliasco, come è risultato dalla disamina della documentazione e dei prospetti prodotti in sede di verifica ministeriale, dispone di una dotazione organica per il personale con qualifica dirigenziale in misura di cinque unità, che risultano coperte da quattro dirigenti di ruolo a tempo indeterminato e da un dirigente a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL. La struttura organizzativa dell'Ente, nella sua attuale versione, prevede una sola tipologia di unità organizzative dirigenziali permanenti, costituita dai "Settori". Il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, infatti, all'art. 18, prevede che: *"L'assetto strutturale del Comune è articolato, di norma, in Settori, quali unità organizzative di massima dimensione (macroripartizioni organizzative). Il Settore è ordinariamente affidato al coordinamento ed alla responsabilità gestionale di una posizione dirigenziale. ..."*.

Al momento della verifica ministeriale, erano istituiti cinque Settori, con a capo quattro dirigenti a tempo indeterminato e un dirigente a tempo determinato (ex art. 110, comma 1, TUEL). La denominazione dei Settori ed i nominativi dei dirigenti ad essi preposti sono riportati nella tabella seguente:

Denominazione Settore	Dirigente
Settore Programmazione e risorse	dott. Roberto MOSCA
Settore di Staff (dal 2019 ridenominato "Risorse umane, organizzazione, demografici e comunicazione")	dott. Raffaele MURANO

Settore Lavori Pubblici (dal 2019 ridenominato "Lavori pubblici, demanio e patrimonio")	ing. Grazia Maria TOPI
Settore Urbanistica (dal 2019 ridenominato Settore Pianificazione e gestione compatibile del territorio)	arch. Vincenzo DI LALLA
Settore Politiche sociali e giovanili	dott.ssa Roberta CANDELA (art. 110, c. 1, TUEL)

Negli anni 2015 e 2017, inoltre, sono cessati dal servizio due dirigenti, individuati nel successivo prospetto, nel quale sono stati indicati anche i rispettivi Settori diretti:

Denominazione Settore	Dirigente
Settore Sviluppo compatibile	dott.ssa Giovanna LA TORRE (in servizio fino al 31 dicembre 2015)
Settore Politiche sociali e giovanili	dott.ssa Marisa BUGNONE (in servizio fino al 31 luglio 2017)

I titolari delle posizioni dirigenziali sono stati nominati con provvedimento del Sindaco n.15 del 17 dicembre 2015, con riferimento al triennio 2016-2018 e provvedimento del Sindaco n. 31 del 10 dicembre 2018, con riferimento al triennio 2019-2021.

Ai sensi degli artt. 19, comma 2, quinto periodo e 24 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è necessario che, in concomitanza con l'adozione dei suddetti provvedimenti, venga definito il trattamento economico con contratto individuale, da stipulare tra il Dirigente incaricato e il rappresentante dell'Amministrazione conferente, nel rispetto dei principi definiti dal sopracitato art. 24.

Notoriamente, infatti, la qualifica dirigenziale è scissa dall'incarico dirigenziale: la prima viene conferita in modo stabile, con il contratto di assunzione a tempo indeterminato, in seguito a una procedura concorsuale, mentre l'incarico dirigenziale riguarda l'ufficio al quale il dirigente viene preposto ed è conferito a tempo determinato, con un separato

contratto individuale, preceduto dal provvedimento amministrativo di conferimento, costituito, in questo caso, dal provvedimento del Sindaco.

In sede di verifica, è stato richiesto al Dirigente preposto al Settore Risorse Umane di produrre copia dei contratti più recenti, ma il medesimo ha riferito che tale adempimento, negli anni sottoposti a verifica, non è stato rispettato e che gli ultimi contratti erano stati sottoscritti in epoca anteriore.

Conseguentemente, risultano omessi gli obblighi previsti agli artt. 19, comma 2, quinto periodo e 24 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, precedentemente richiamati.

Non costituisce esimente il fatto che, negli anni in questione, i Dirigenti di ruolo di fatto non abbiano sostanzialmente cambiato Settore di attività e la remunerazione accessoria, stabilita per tutte le posizioni dirigenziali, sia rimasta invariata dal 2010 e identica per tutte le posizioni dirigenziali.

In occasione del contraddittorio con il MEF- RGS (pagina n. 10, ultimo capoverso, e pagg. 11-12 della nota prot. n. 61013 del 23.12.2020 - **doc. 3**), il Comune di Grugliasco confermava nella sostanza quanto evidenziato dai S.I.Fi.P. circa il mancato rinnovo dei contratti individuali di lavoro del personale dirigenziale, in violazione agli artt. 19 e 24 del D.lgs. n. 165/2001. Tuttavia, l'Amministrazione civica formulava le seguenti considerazioni:

- l'originaria costituzione dei rapporti individuali di lavoro dirigenziali, sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, è stata regolarmente formalizzata (**doc. 3** allegato 9 e allegato 10);

- la gestione degli incarichi dirigenziali è stata gestita in osservanza della specifica disciplina riportata nel "Regolamento di organizzazione uffici e servizi", che all'art. 70, prevede: *"... Le funzioni di Responsabile di unità organizzativa di livello dirigenziale sono conferite, di norma, per un triennio, con provvedimenti del Sindaco, in relazione all'attuazione di specifici programmi ed al conseguimento di prefissi obiettivi"*, sempre riconoscendo il mancato

adeguamento della disciplina regolamentare comunale alle precitate disposizioni normative e contrattuali di riferimento;

- nell'anno 2015, è stata avviata una complessiva riorganizzazione straordinaria, finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi: rilevante riduzione della spesa per il personale; attivazione dello Sportello Unico Polifunzionale; riduzione delle società partecipate dal Comune di Grugliasco; implementazione di una piattaforma software unica e integrata per l'intero Ente; revisione, studio e avvio di forme di aggregazione intercomunale di servizi; ristrutturazione del palazzo municipale e revisione logistica dei servizi.

A tali fini, con decorrenza 1° gennaio 2016, il Comune ha proceduto alla definizione e al rinnovo triennale degli incarichi dirigenziali, sempre tramite provvedimenti del Sindaco, ricomprendendovi anche le relative modifiche derivanti dalla progressiva realizzazione del citato processo di riorganizzazione straordinaria;

- la retribuzione di posizione e di risultato, attualmente riconosciuta, è stata ultimamente definita tramite il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Locale (C.C.D.I.L.) per l'anno 2016, sottoscritto per l'Area Dirigenti, con indirizzo condiviso tra organi politici, rappresentanze sindacali e Dirigenti, sull'opportunità di perseguire e mantenere un'omogenea e condivisa ripartizione dei singoli ambiti di responsabilità dirigenziale.

L'Ente in parola, altresì, aderendo alle indicazioni dei Servizi Ispettivi, ha riferito di aver proceduto:

- all'adeguamento della propria disciplina regolamentare alle disposizioni contenute negli artt. 19 e 24 del D.lgs. n. 165/2001, nonché nell'art. 13 C.C.N.L. 23 dicembre 1999, integrato dall'art. 10 C.C.N.L. 22 febbraio 2006, attraverso la Deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 26 ottobre 2020, avente ad oggetto: *“Integrazione del vigente Regolamento di*

organizzazione degli uffici e servizi ai fini della formalizzazione degli incarichi dirigenziali con contratti individuali di lavoro” (doc.3 allegati 11 e 11-A);

- alla regolarizzazione e formalizzazione *(tra il 15 ed il 21 dicembre 2020)* dei contratti individuali di lavoro, in relazione al provvedimento del Sindaco di conferimento degli incarichi dirigenziali per il triennio 2019/2021.

Alle deduzioni sopra riportate il S.I.Fi.P. replicava (pagina n. 2, ultimo capoverso, della nota MEF - RGS - prot. n.22865 del 01/02/2021 - **doc.5**) che lo stesso Comune di Grugliasco, affermando di avere solo ora conformato la propria attività alle previsioni di legge, ha riconosciuto la fondatezza del rilievo in discorso, che rimane così confermato.

Nel corso delle indagini delegate da questa Procura è stata acquisita la documentazione pertinente al suddetto rilievo, citata nella relazione trasmessa con nota n. MEF - RGS - prot. n. 97846 del 22/06/2020 - U e riportata ai punti dal n. 6 al n. 11 dell'Elenco 09/04/2021 allegato al processo verbale di operazioni compiute redatto in data 19.03.2021 e 09/04/2021 (doc.7-allegato n. 1- documentazione fornita il 9 aprile 2021 di cui all'Elenco 09/04/2021).

La materia in questione, al momento della verifica ispettiva in discorso, era normata dai:

- CCNL 23 dicembre 1999, relativo al quadriennio normativo 1998/2001 - biennio economico 1998/1999;
- CCNL 12 febbraio 2002, relativo al biennio economico 2000/2001;
- CCNL 22 febbraio 2006 dell'Area della dirigenza del Comparto Regioni ed Autonomie locali, per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003;
- CCNL 14 maggio 2007, per il biennio economico 2004-2005;
- CCNL 22 febbraio 2010 dell'Area II della dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 - biennio economico 2006-2007;
- CCNL 3 agosto 2010 per il biennio economico 2008-2009.

Il nuovo CCNL del personale dell'Area delle Funzioni Locali, triennio 2016-2018, infatti, è stato siglato in via definitiva soltanto il 17 dicembre 2020, dopo circa una decina di anni di blocco della contrattazione.

Come noto, ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali all'epoca vigenti, la retribuzione dei dirigenti consta di tre diverse componenti:

- trattamento tabellare;

- retribuzione di posizione: è disciplinata dall'art. 27 del CCNL 23.12.1999, il quale, al comma 2, prevede che la stessa possa oscillare da un minimo di 17 milioni di lire ad un massimo di 82 milioni di lire, limiti aumentati rispettivamente:

ad euro 9.299,77 ed euro 42.869,47, con il CCNL 22.02.2006;

ad euro 10.443,77 ed euro 44.013,47, con il CCNL 14.05.2007;

ad euro 10.922,17 ed euro 44.491,87, con il CCNL 22.02.2010;

ad euro 11.533,17 ed euro 45.102,87, con il CCNL 03.08.2010;

- retribuzione di risultato: di tale componente si occupa l'art. 28 del CCNL 23.12.1999, il quale prevede che al finanziamento della retribuzione di risultato sia destinata una quota delle risorse complessive in misura non inferiore al 15%, percentuale che, peraltro, può essere raggiunta anche progressivamente.

Dalla disamina della documentazione acquisita dal Comune di Grugliasco è emerso come effettivamente non siano stati stipulati i contratti individuali dei Dirigenti per le annualità dal 2015 al 2018 e, pertanto, risultano effettivamente omessi gli obblighi previsti agli artt. 19, comma 2, quinto periodo e 24 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recitano: *“Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata*

dell'incarico, salvo i casi di revoca di cui all'articolo 21, nonché il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'articolo 24 ed ha carattere onnicomprensivo.” (art. 19, comma 2); “1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché' qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.” (art. 24, commi 1 e 3).

Nella specie, i contratti individuali di conferimento degli incarichi dirigenziali sono stati stipulati solo per il triennio 2019/2021, con decorrenza 1° gennaio 2019 (contratto Reg. n. 13/2020, redatto in data 15/12/2020 tra il Comune di Grugliasco e l'arch. Vincenzo DI LALLA, Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio; contratto Reg. n. 14/2020, redatto in data 15/12/2020 tra il Comune di Grugliasco e la dott.ssa Roberta CANDELA, Dirigente del Settore Politiche Sociali e Giovanili; contratto Reg. n. 15/2020, redatto in data 16/12/2020 tra il Comune di Grugliasco e il dott. Roberto MOSCA, Dirigente del Settore Programmazione e Risorse; contratto Reg. n. 16/2020, redatto in data 16/12/2020 tra il Comune di Grugliasco e il dott. Raffaele MURANO,

Dirigente del Settore Risorse Umane, Organizzazione, Demografici e Comunicazione - Vice Segretario generale; contratto Reg. n. 18/2020, redatto in data 21/12/2020 tra il Comune di Grugliasco e l'ing. Grazia Maria TOPI, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Demanio e Patrimonio).

I contratti individuali in questione riportano chiaramente, al punto "4. Trattamento economico", le misure delle retribuzioni di posizione e di risultato correlate all'incarico manageriale assegnato, identiche per tutti i Dirigenti, ossia euro 31.089,40 quale retribuzione di posizione ed euro 8.210,20 quale retribuzione di risultato.

La previsione di importi delle retribuzioni di posizione e di risultato uguali per tutti i Dirigenti, tuttavia, non è conforme alla normativa di settore, così come evidenziato anche dai Servizi Ispettivi, seppur con riferimento alle somme erogate a tale titolo per i periodi 2015-2018, oggetto di ispezione.

Sul punto, non appare superfluo rammentare che l'art. 5, comma 4, del CCNL 01.04.1999 (attualmente sostituito dall'art. 8, comma 7, del C.C.N.L. Area Dirigenti Funzioni Locali) sancisce l'ultravigenza dei soli contratti decentrati integrativi, prevista espressamente allo scopo di scongiurare rischi di vuoto normativo nella regolazione delle risorse decentrate degli enti locali.

I contratti individuali di lavoro sottoscritti tra l'ente locale *de quo* e i componenti l'organico dirigenziale, sono stati acquisiti al fine di verificarne le previsioni in materia di trattamento economico. I documenti in questione sono di seguito elencati:

- contratto Reg. n. 37/2010, redatto in data 15/12/2010 tra il Comune di Grugliasco e l'arch. Vincenzo DI LALLA, quest'ultimo nominato "Dirigente del Settore Urbanistica";
- contratto Reg. n. 71/2001, redatto in data 28/06/2001 tra il Comune di Grugliasco e il dott. Roberto MOSCA, quest'ultimo nominato "Dirigente del Settore Programmazione e Risorse";

- contratto Reg. n. 31/2010, redatto in data 30/11/2010 tra il Comune di Grugliasco e il dott. Raffaele MURANO, quest'ultimo nominato "Dirigente del Settore di Staff";
- contratto Reg. n. 36/2010, redatto in data 15/12/2010 tra il Comune di Grugliasco e l'ing. Grazia Maria TOPI, quest'ultima nominata "Dirigente del Settore Lavori Pubblici";
- contratto Reg. n. 32/2010, redatto in data 30/11/2010 tra il Comune di Grugliasco e la dott.ssa Marisa BUGNONE, quest'ultima nominata "Dirigente del Settore Politiche Sociali e Giovanili";
- contratto Reg. n. 120/2000, redatto in data 01/07/2000 tra il Comune di Grugliasco e la dott.ssa Giovanna LA TORRE, quest'ultima nominata "Dirigente del Settore Sviluppo Compatibile", il cui rapporto lavorativo è cessato nel 2015.

La dott.ssa Roberta CANDELA, Dirigente del Settore Politiche Sociali e Giovanili, infine, è titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato per il periodo 1° maggio 2018 - 30 giugno 2021, con inquadramento nel profilo "Dirigente Funzioni Locali".

Nei contratti predetti, in tema di trattamento economico si rimanda sostanzialmente alla disciplina dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale dirigente del Comparto "Regioni e Autonomie Locali", per la parte fissa della retribuzione, nonché alla specifica disciplina adottata dall'Ente, per quanto concerne le retribuzioni di posizione e di risultato, il cui importo non viene mai esplicitato.

IRREGOLARITÀ NELLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DELLA DIRIGENZA: A) MANCATO RISPETTO DEL LIMITE MASSIMO A PARTIRE DALL'ANNO 2016; B) INTEGRAZIONE IN ASSENZA DI PRESUPPOSTI LEGITTIMANTI; C) OMESSA ACQUISIZIONE DEL PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI IN ORDINE ALLA COMPATIBILITÀ DELLE RISORSE DESTINATE ALLA REMUNERAZIONE ACCESSORIA CON I VINCOLI DI BILANCIO (RILIEVO N. 5 DEL S.I.F.I.P.)

I rilievi in argomento sono esposti alle pagine dalla n. 25 alla n. 29 della nota n. MEF - RGS - Prot. 97846 del 22/06/2020 - U (**doc.1** Relazione).

La verifica ha avuto ad oggetto, tra l'altro, i fondi per il trattamento accessorio della dirigenza, costituiti, per il quinquennio 2015-2019, secondo la disciplina ex art. 26 del CCNL 23 dicembre 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

I fondi sono costituiti ogni anno con apposite Deliberazioni della Giunta comunale, che, nel caso di specie, sono:

- per il 2015, la D.G.C. n. 243 del 2 novembre 2015;
- per il 2016, la D.G.C. n. 230 del 19 settembre 2016;
- per il 2017, la D.G.C. n. 271 del 23 ottobre 2017;
- per il 2018, la D.G.C. n. 209 del 3 settembre 2018;
- per il 2019, la D.G.C. n. 239 del 7 ottobre 2019;
- per il 2020, la D.G.C. n. 204 del 30 novembre 2020;
- per il 2021, la D.G.C. n. 198 del 15 novembre 2021.

Nella tabella sotto riportata, i Servizi Ispettivi hanno prodotto una sintesi dell'andamento dei fondi 2010 e 2015-2019, suddivisi nelle varie componenti, queste ultime desunte dagli atti prodotti e dalla scheda riassuntiva compilata dal Comune di Grugliasco, in occasione della verifica:

	2010	2015	2016	2017	2018	2019
CCNL 23 dicembre 1999						
art. 26, comma 1, lett. a)	95.025,77	95.025,77	95.025,77	95.025,77	95.025,77	95.025,77
art. 26, comma 1, 1 lett. c)	---	7.810,84	7.810,84	7.810,84	7.810,84	7.810,84
art. 26, comma 1, 1 lett. d)	3.478,73	3.478,73	3.478,73	3.478,73	3.478,73	3.478,73
art. 26, comma 1, lett. g)	2.104,84	2.104,84	2.104,84	2.104,84	2.104,84	2.104,84
art. 26, comma 1, lett. i)	7.810,84	---	---	---	---	---
art. 26, comma 3	132.192,69	105.738,98	105.738,98	105.738,98	105.738,98	105.738,98
art. 26, comma 5	---	---	4.916,52	4.916,52	4.916,52	4.916,52
CCNL 22 febbraio 2006						
art. 23, comma 1	3.640,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
art. 23, comma 3	6.585,75	5.644,93	5.644,93	5.644,93	5.644,93	5.644,93
CCNL 14 maggio 2007						
art. 4, comma 1	8.008,00	8.008,00	8.008,00	8.008,00	8.008,00	8.008,00
art. 4, comma 4	3.507,14	3.006,12	3.006,12	3.006,12	3.006,12	3.006,12
CCNL 22 febbraio 2010						
art. 16, comma 1	---	3.348,80	3.348,80	3.348,80	3.348,80	3.348,80
CCNL 3 agosto 2010						
art. 5, comma 1	---	4.888,00	4.888,00	4.888,00	4.888,00	4.888,00
art. 5, comma 4	---	3.563,52	3.563,52	3.563,52	3.563,52	3.563,52
decurt. art. 1 CCNL 12.02.02	- 20.141,82	- 20.141,82	- 20.141,82	- 20.141,82	- 20.141,82	- 20.141,82
decurt. art. 1 c. 236 l. 208/15	- --	- --	- 38.316,30	- 38.316,30	- 38.316,30	- 38.316,30
TOTALE FONDO	245.473	229.898	196.498	196.498	196.498	196.498

L'esame degli atti di costituzione del fondo ha permesso di rilevare come l'importo complessivo sia rimasto costante negli esercizi del quadriennio 2016-2019, mentre sono state registrate riduzioni piuttosto significative rispetto al 2015 e, ancor più, rispetto all'esercizio 2010.

Tuttavia, con particolare riferimento al combinato disposto delle norme legislative e contrattuali all'epoca vigenti, sono state rilevate le seguenti anomalie:

a) Sulla contemporanea applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 236, legge 23.12.2015, n. 208 e l'art. 26, comma 5, CCNL 23.12.1999

L'art. 1, comma 236, legge 23.12.2015, n. 208 ha sostanzialmente prolungato la vigenza del pregresso art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, sostituendo però l'esercizio di riferimento dal 2010 al 2015, con decorrenza 1° gennaio 2016. La norma imponeva che il fondo non potesse superare quello previsto per il 2015, da ridurre in proporzione a eventuali riduzioni del personale in servizio.

Nell'anno 2015, al Comune di Grugliasco risultavano in servizio sei Dirigenti, ridottisi di un'unità nell'anno seguente: di conseguenza, nel 2016, il fondo non solo non avrebbe potuto superare l'entità fissata per il 2015, ma avrebbe dovuto essere ridotto di un sesto, considerato che, a far data dal 1° gennaio 2016, erano rimasti in servizio, come sopra indicato, solo cinque dirigenti.

Dai dati contenuti nella tabella in precedenza esposta, è visibile (alla penultima riga) la decurtazione effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2015, n. 208, in misura pari a euro 38.316,30, importo corrispondente esattamente ad un sesto del fondo previsto per il 2015 e, allo stesso tempo, alla somma della retribuzione di posizione e di risultato della risorsa umana resasi vacante.

Il fondo, tuttavia, non si è ridotto complessivamente nella medesima proporzione, come disposto dalla norma predetta, poiché, a fronte della richiamata decurtazione, è stata contestualmente disposta un'integrazione del fondo, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del CCNL 23 dicembre 1999, per euro 4.916,52. Quest'ultima norma contrattuale prevede che: *“Gli enti possono integrare le risorse di cui al comma 1 con una quota non superiore al 6% del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale”*.

Il passaggio da sei a cinque unità della dotazione organica dirigenziale legittimerebbe, quindi, di per sé, tale integrazione del fondo, ma quest'ultimo deve comunque soggiacere,

ex lege, al di là delle sue singole componenti di costituzione, all'immanente vincolo complessivo di cui all'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015.

La ratio della norma in parola, così come del pregresso art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, era evidente: impedire un incremento del fondo pro-capite erogato al personale con qualifica dirigenziale.

L'applicazione di entrambi gli istituti di cui all'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 e all'art. 26, comma 5, CCNL 23.12.1999, come effettuato al Comune di Grugliasco, tuttavia, eluderebbe il vincolo di decurtazione proporzionale, consentendo al fondo pro-capite di crescere.

I verificatori ministeriali hanno rilevato, quindi, una parziale omissione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, che ha comportato una eccedenza del fondo in misura pari all'integrazione di cui all'art. 26, comma 5, del CCNL 23 dicembre 1999, corrispondente a **euro 4.916,52 in ragione d'anno**.

b) Sull'integrazione ex art. 26, comma 1, lett. c), CCNL 23 dicembre 1999.

L'integrazione ex art. 26, comma 1, lett. c), del CCNL 23 dicembre 1999, prevedeva che il fondo potesse essere integrato con "i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 29/1993". L'ultimo periodo del richiamato comma 3 prevedeva che "I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione".

In tutto il periodo 2012-2019, il fondo sarebbe stato integrato ex art. 26, comma 1, lett. c), del CCNL 23 dicembre 1999, con il medesimo importo di **euro 7.810,84**. In calce al prospetto di costituzione per l'esercizio 2012 si legge, in proposito, che tale importo è così determinato: "Euro 7.000,00 per forfettizzazione compensi annuali non più riconosciuti ai sette Dirigenti in D.O. per funzione di membri esperti nelle commissioni di

selezione/concorso comunali (assunzioni, gare, etc.) + Indennità di pubblica sicurezza in capo al Dirigente Settore P.M.”.

Gli ispettori del S.I.Fi.P. hanno rilevato che non esisterebbero disposizioni o orientamenti interpretativi tali da consentire una simile quantificazione forfettaria e, pertanto, hanno ritenuto che la suddetta integrazione sia stata operata in carenza dei requisiti legittimanti.

c) Sulla retribuzione di posizione.

Quanto alla retribuzione di posizione del personale con qualifica dirigenziale degli enti locali, si è già specificato che la stessa poteva, inizialmente, variare da un minimo di 17 milioni ad un massimo di 82 milioni di lire e, da ultimo, da euro 11.533,17 ad euro 45.102,87.

La retribuzione di posizione prevista per i dirigenti del Comune di Grugliasco è stata fissata con D.G.C. n. 70 del 9 marzo 2010 (doc.1 - allegato n. 2), sulla base della metodologia di cui alla D.G.C. n. 162 del 12 maggio 2004 (doc. 1 - allegato n.3).

Con la richiamata D.G.C. n. 70/2010 era stato stabilito che le retribuzioni di posizione, per tredici mensilità, delle allora sette posizioni dirigenziali, dovevano essere quantificate come segue:

Settore	Fascia	Retribuzione posizione
Programmazione e Risorse	A	30.000,00
Lavori Pubblici	A	30.000,00
Staff - Vice Segretario	A	30.000,00
Politiche sociali e giovanili	A	30.000,00
Urbanistica	A	30.000,00
Sviluppo compatibile	A	30.000,00
Polizia locale	B	20.000,00

A seguito della soppressione della posizione manageriale preposta alla Polizia locale, tutti i dirigenti in servizio hanno percepito la medesima retribuzione di posizione, la quale, nel 2020, è stata quantificata in euro 31.089,40, importo pari a euro 30.000,00 stabiliti nel 2010, a cui sono stati aggiunti gli aumenti disposti dal nuovo CCNL sottoscritto.

In relazione alle suddette circostanze, sono state evidenziate le criticità seguenti:

- la metodologia di pesatura delle posizioni di cui alla D.G.C. n. 162 del 12 maggio 2004 (doc.1-allegato n.3), è stata definita, dai verificatori, oltremodo datata, ormai obiettivamente incoerente con il quadro normativo di riferimento, nel frattempo mutato e sembra prestarsi più a valutazioni soggettive che a una determinazione oggettiva delle pesature. È stato, quindi, richiesto al Comune di Grugliasco di aggiornare il sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali;

- con riguardo all'ultima applicazione della metodologia predetta, operata dal Nucleo di valutazione nel 2009, i cui esiti sono poi stati adottati con D.G.C. n. 70 del 9 marzo 2010 (doc. 1 - allegato n. 2), è stato sottolineato come anch'essa sia da ritenersi obiettivamente superata, anche perché risalente a un periodo in cui erano presenti ben sette posizioni dirigenziali. È stata, pertanto, chiesta anche la revisione di quest'ultima pesatura, dato che l'attuale articolazione organizzativa è basata, come più volte rimarcato, su sole cinque posizioni dirigenziali.

I Servizi Ispettivi hanno rappresentato, inoltre, che la situazione di sostanziale inerzia riguardante il salario accessorio della compagine dirigenziale, contraddistinta dall'assenza di differenziazione, è stata cagionata, secondo quanto scaturito dai colloqui intercorsi con il Responsabile del Settore Risorse Umane del Comune di Grugliasco, dalla volontà di non creare elementi di frizione fra i dirigenti stessi e, attraverso questo, di contribuire a un miglioramento del clima organizzativo.

Pur prendendo atto di tali motivazioni, i verificatori ministeriali hanno, comunque, rilevato come l'art. 27, comma 1, del CCNL 23 dicembre 1999, preveda chiaramente che: *“Gli enti determinano i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto di parametri connessi alla allocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne”*, circostanza che rende irrilevanti le ragioni addotte a scusante dell'omesso aggiornamento della metodologia di pesatura delle posizioni dirigenziali.

d) Sulla retribuzione di risultato.

Con riferimento, invece, alla retribuzione di risultato, deve essere rammentato che il legislatore ha riconosciuto grande rilevanza a questo istituto retributivo, il cui utilizzo deve essere ancorato a rigorosi parametri valutativi.

L'art. 28, comma 1, del CCNL 23.12.1999 aveva fissato al 15% la quota minima del fondo ex art. 26 dello stesso CCNL, da destinare alla retribuzione di risultato. In seguito, l'art. 45 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, aveva aggiunto il comma 1-bis all'art. 24 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede che *“Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente ...”*.

Stante a quanto rilevato dagli Ispettori dei S.I.FI.P., i contratti decentrati per la dirigenza dell'Ente esaminato hanno destinato alla retribuzione di risultato, nel periodo in esame, una quota annuale di poco inferiore o di poco superiore al 20% del fondo per il trattamento accessorio, comunque sempre ampiamente superiore al minimo del 15% imposto dall'art.28, comma 1, CCNL 23.12.1999.

L'esame dei prospetti riepilogativi annuali di stipendio non ha fatto registrare differenziazioni fra i dirigenti di ruolo, neppure in ordine alla corresponsione della retribuzione di risultato.

In sede di verifica, tuttavia, non è stato ritenuto proficuo riscontrare la sussistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione della componente stipendiale in questione, con particolare riferimento a un'effettiva implementazione e utilizzazione di un sistema valutativo meritocratico.

In sede di contraddittorio il Comune di Grugliasco ha esposto, con riferimento ai rilievi sopra riportati (dalla pagina n. 12 alla pag. 14 della nota prot. n. 61013 del 23.12.2020 – doc. 3) che:

- relativamente alla costituzione del fondo per il trattamento accessorio della dirigenza e al suo limite massimo a partire dall'anno 2016, le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 236 della Legge 23 dicembre 2015 e nell'art. 26, comma 5 del C.C.N.L. 23 dicembre 1999, sarebbero state applicate anche alla luce delle consolidate interpretazioni delle Corti dei conti, secondo le quali “la riduzione si applica all'ammontare complessivo”, non al “fondo pro-capite”;

- con riferimento all'integrazione ex art. 26, comma 1, lett. c) del C.C.N.L. 23 dicembre 1999, le previsioni normative e contrattuali vigenti sarebbero state attuate alla luce delle seguenti considerazioni: la somma in questione risultava già nel fondo trattamento accessorio della dirigenza anno 2005, riferita all'applicazione dell'art. 26, comma 1, lett. i) (incrementi derivanti dalla riconduzione di spese al principio dell'onnicomprendività retributiva) del C.C.N.L. 23 dicembre 1999; l'importo integrativo è stato giustificato ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. c) del C.C.N.L. 23 dicembre 1999, con decorrenza dalla costituzione del fondo trattamento accessorio della dirigenza anno 2011.

A supporto della correttezza di tale originaria integrazione, nonché del suo successivo mantenimento, il Comune di Grugliasco ha allegato la seguente documentazione: Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri 1° marzo 2000 (doc. 3 allegato 12); nota interna Prot. n. 40698 del 28 ottobre 2005 (doc.3 allegato 13); nota Prot. 42872 del 1°

dicembre 2011, con la quale veniva trasmesso, all'ARAN, il C.C.D.I.L. Anno 2011 “Area Dirigenti” (doc.3 allegato 14);

- è stato confermato, infine, il rilievo evidenziato dagli Ispettori in merito all'omessa acquisizione, con decorrenza dall'esercizio successivo (ossia il 2017), all'ultimo contratto decentrato sottoscritto nell'Ente (nell'anno 2016), del parere del Collegio dei revisori dei conti, in ordine alla compatibilità delle risorse destinate alla remunerazione accessoria con i vincoli di bilancio.

Dall'anno 2017, l'Amministrazione civica in parola ha affermato di aver maturato l'anzidetta prassi decisionale, in considerazione della maturata stabilizzazione (a seguito delle ripetute decurtazioni generate dalle precedenti disposizioni normative) del fondo per il trattamento accessorio della dirigenza, nonché alla luce del principio di ultravigenza dei contratti decentrati integrativi di lavoro e dell'aspettativa del sopraggiungere del nuovo C.C.N.L. Triennio 2016/2018, successivo al C.C.N.L. del 3 agosto 2010.

Dall'anno 2020, il Comune di Grugliasco ha precisato di aver riattivato ordinariamente la procedura dell'acquisizione annuale del parere obbligatorio dell'organo di revisione precitato.

Alle deduzioni sopra riportate il S.I.Fi.P. replicava (pagina n. 3, primo capoverso, della nota n. MEF - RGS - Prot. 22865 del 01/02/2021 - **doc. 5**) quanto segue:

- sono due i limiti imposti dall'art. 1, c. 236, della legge di stabilità 2016, in ordine al trattamento accessorio del personale, sia dirigenziale che di comparto: l'ammontare complessivo delle risorse destinate a tale remunerazione non può superare quello stanziato per lo stesso scopo nel 2015; il suddetto ammontare è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

In proposito, i verificatori hanno specificato che la Corte dei conti, in riferimento agli enti senza dirigenza per i quali, ai fini del tetto massimo delle risorse da destinare al trattamento accessorio vanno sommate a quelle del fondo quelle stanziare in bilancio per le posizioni organizzative, ha escluso l'incremento delle risorse variabili del fondo decentrato finanziato col minor costo derivante dalla soppressione di una posizione organizzativa. Il medesimo principio espresso dalla Magistratura contabile può, per analogia, applicarsi agli enti con la dirigenza come il Comune di Grugliasco, per i quali l'integrazione del fondo per effetto del risparmio derivante dalla riduzione della dotazione organica dei posti di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del CCNL 23 dicembre 1999, finirebbe per vanificare la seconda delle condizioni poste dall'art. 1, c. 236, legge n. 208/2015;

- con riferimento all'integrazione ex art. 26, comma 1, lett. c) del C.C.N.L. 23 dicembre 1999, le dichiarazioni dell'Ente e la documentazione allegata a supporto non forniscono elementi volti a escludere che la quantificazione dell'incremento non sia avvenuto in maniera forfettaria, così come rilevato in sede ispettiva;

- in merito all'omessa acquisizione dei pareri del Collegio dei revisori dei conti, in ordine alla compatibilità delle risorse destinate alla remunerazione accessoria con i vincoli di bilancio, il Comune di Grugliasco ha confermato la fondatezza del rilievo ispettivo.

Per le ragioni sopra esposte, i verificatori hanno ritenuto dover integralmente confermare il rilievo.

Riguardo al mancato rispetto dell'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, risulta dirimente quanto statuito dalla Deliberazioni della Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, n. 205/2016/PAR, richiamata dalla Deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, n. 269/2016/PAR, che, nella vigenza dell'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, ha escluso l'incremento delle risorse variabili del

fondo decentrato, finanziato col minor costo derivante dalla soppressione di una posizione organizzativa.

La Magistratura contabile ha ripetutamente affermato che la lettera della norma precedentemente richiamata – nel riprodurre sostanzialmente la struttura normativa del precedente art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 – *“stabilisce, nell’ottica del contenimento della spesa pubblica per il personale, un limite all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale: detto ammontare infatti a) non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015; b) deve essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (tenendo conto in tal caso anche del personale assumibile ai sensi della normativa vigente)”* .

Inoltre, occorre precisare che il D.L. 25 maggio 2017, n. 75, all’art. 23, al comma 2, ha modificato la disciplina in questione, stabilendo che: *“...omissis... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere da tale data l’art. 1, comma 236, della legge 28/12/2015 n. 208 è abrogato. ...”*.

Il 21 maggio 2018, inoltre, è stato sottoscritto definitivamente il testo del CCNL Comparto Funzioni Locali 2016 – 2018, il quale, al comma 7 dell’art 67, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017, stabilisce che le risorse destinate al fondo risorse decentrate e al salario accessorio delle posizioni organizzative non devono superare quelle dell’anno 2016.

Nell’anno 2019, con il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il legislatore è intervenuto nuovamente sull’ampia tematica della spesa del personale. In particolare, e per quanto qui di specifico interesse, con l’art. 33, comma 2, seconda parte, il limite al trattamento accessorio di cui

all'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, doveva essere adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento, come base di calcolo, il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

In attuazione delle predette disposizioni, è stato emanato il D.P.C.M. 17 marzo 2020, recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", le cui disposizioni, comprese quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai Comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.

In sintesi, tale decreto attuativo, tra l'altro, conferma che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, facendo salvo, tuttavia, il limite iniziale - riferito all'anno 2016 - nel caso in cui il personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.

Dunque, la regola stabilisce che nei Comuni in cui il numero dei dipendenti è aumentato rispetto all'anno 2018 è possibile procedere al corrispondente incremento delle risorse per il salario accessorio, comprese le risorse eventualmente destinate alle posizioni organizzative; al contrario, in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del citato art. 33 del D.L. n. 34/2019, non ne è prevista la diminuzione, come ribadito anche dalla successiva Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, dell'8 giugno 2020.

Nel dettato dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, dunque, viene fatto espresso rinvio all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, il quale, come precedentemente specificato, dispone l'invarianza della spesa riferita al trattamento accessorio del personale rispetto all'anno 2016.

Trattasi di un limite al quale è assoggettato l'intero trattamento accessorio complessivo, comprensivo delle indennità di posizione e di risultato per le posizioni organizzative, ed è finalizzato al perseguimento di una graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche amministrazioni, le cui modalità sono demandate alla contrattazione collettiva.

Tale norma viene definita dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti - con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG - norma di coordinamento della finanza pubblica.

Appare opportuno, infine, dare atto del processo di riorganizzazione straordinaria che il Comune di Grugliasco ha avviato nell'anno 2015, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 29 giugno 2015, con una prima fase intesa al conseguimento di una rilevante riduzione stabile della spesa e del numero dei componenti la dotazione organica, quest'ultima passata dalle 241 unità del 2014 alle 214 unità del 2020, comprensiva anche della soppressione di una delle posizioni dirigenziali in essere, ridotte così da 6 a 5 unità. Dal 1° gennaio 2016, invece, si registra una sostanziale stabilità, anche tenuto conto che l'Amministrazione civica in parola ha dato luogo ad alcune assunzioni, che hanno consentito di compensare le uscite per pensionamenti o mobilità.

Tenuto conto di quanto precedentemente compendiato e, in particolare, in ragione del fatto che il personale, compreso quello in posizione dirigenziale, del Comune di Grugliasco non è sostanzialmente variato dal 2016 ad oggi, va da sé che l'ammontare complessivo delle risorse accessorie di natura variabile destinate alla dirigenza non

avrebbe potuto superare, per tutto il periodo 2017-2019, il correlativo importo determinato per il 2016.

Per quanto sopra, il rilievo in argomento appare corretto e, conseguentemente, l'applicazione dell'integrazione ex art. 26, comma 5, CCNL 23.12.1999, come effettuata al Comune di Grugliasco, eluderebbe il vincolo di decurtazione proporzionale, comportando una eccedenza del fondo in misura pari all'integrazione stessa, corrispondente a **euro 4.916,52 in ragione d'anno, dal 2016 al 2020**. Il Fondo Retribuzioni di Posizione e Risultato Dirigenti della somma pari alle voci oggetto dei sopracitati rilievi è stato decurtato solo a decorrere dal 2021, come si evince dalla D.G.C. n. 198 del 15.11.2021, di approvazione della quantificazione del Fondo stesso.

Sull'integrazione ex art. 26, comma 1, lett. c), CCNL 23 dicembre 1999, occorre premettere che la norma, relativa al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, prevede che:

"1. A decorrere dall'anno 1999, per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato sono utilizzate le seguenti risorse:

...omissis...

c) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 29/1993; ...omissis..."

L'art. 2, comma 3, del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, a propria volta, recita: *"I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previsti nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 49, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data*

dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.”.

L'importo dell'integrazione in questione, come rilevato dai Servizi Ispettivi, è stato determinato in: “Euro 7.000,00 per forfettizzazione compensi annuali non più riconosciuti ai sette Dirigenti in D.O. per funzione di membri esperti nelle commissioni di selezione/concorso comunali (assunzioni, gare, etc.) + Indennità di pubblica sicurezza in capo al Dirigente Settore P.M.”.

L'attribuzione di compensi ai dirigenti per l'espletamento di un'attività comunque rientrante nei propri doveri – ancorché svolta, ad esempio, solo in occasione di concorsi – viola senza dubbio il principio di onnicomprensività, così come chiarito anche dalla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Campania, con delibera 11 dicembre 2014, n. 247.

L'articolo 24, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001 stabilisce che: *“Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza”.*

Quanto all'indennità di Pubblica Sicurezza, occorre precisare che le particolari funzioni e responsabilità derivanti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 (“Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale”), gravanti sul Comandante della Polizia Municipale, devono essere valutate dall'Amministrazione ai fini della graduazione delle funzioni dirigenziali e della determinazione della corrispondente retribuzione di posizione, come precisato

dall'ARAN. La stessa Agenzia ha, altresì, specificato che già dal momento della istituzione della posizione dirigenziale relativa al settore della Polizia Municipale, con l'attribuzione al titolare delle funzioni di cui alla precitata legge n. 65/1986, l'Ente doveva inserire, tra le generali risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, anche quelle connesse al finanziamento dell'indennità di cui si tratta.

Quanto sopra esposto conferma il rilievo in argomento e, pertanto, concordemente con quanto affermato dai Servizi Ispettivi, si rileva che:

- non sussistono specifici orientamenti interpretativi o disposizioni tali da consentire l'integrazione ex art. 26, comma 1, lett. c), del CCNL 23 dicembre 1999, operata sul fondo per il trattamento accessorio del personale dirigenziale dal Comune di Grugliasco, in relazione al periodo dal 2012 al 2020;

- le dichiarazioni dell'Ente e la documentazione allegata a supporto appaiono generici e non forniscono elementi volti a superare il rilievo in questione.

Pertanto, si ritiene che la suddetta integrazione, per l'importo di **euro 7.810,84 in ragione d'anno, dal 2012 al 2020**, sia stata operata in carenza dei requisiti legittimanti.

Rileva, infine, l'omessa acquisizione del parere del Collegio dei revisori dei conti in ordine alla compatibilità delle risorse destinate alla remunerazione accessoria con i vincoli di bilancio. La verifica sulla corretta costituzione del fondo per il trattamento accessorio al personale rientra tra i compiti del Collegio dei revisori ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. h) del D.lgs. 30 giugno 2011, n. 123 e dall'art. 40-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Sebbene l'intervento del Collegio dei revisori sia normativamente previsto solo nella fase finale, sull'ipotesi di contrattazione decentrata, la Ragioneria Generale dello Stato e lo stesso Conto annuale del personale, che soggiace all'obbligo di trasmissione al MEF, di fatto, contemplanò due pareri del Collegio dei Revisori.

Il primo parere viene espresso sulla costituzione del fondo attraverso al Determinazione Dirigenziale e il secondo sull'ipotesi di contrattazione decentrata, con la presentazione della relazione illustrativa.

Nel senso sopra precisato si esprime, infatti, la Circolare n. 20 prot. 85413 del 5 maggio 2017, emanata dalla della Ragioneria Generale dello Stato e rubricata "*Vademecum per la revisione amministrativo-contabile degli enti e organismi pubblici*", specificatamente al capitolo 7, paragrafo 3 (pagine dalla n. 146 alla n. 153), dedicato ai controlli dei revisori dei conti sulla contrattazione integrativa (doc.7 allegato n. 9 all'annotazione GDF 238062/21).

Nella parte iniziale del suddetto paragrafo, la Circolare fa riferimento alle norme di legge e dei CCNL che disciplinano le regole della contrattazione collettiva integrativa e testualmente recita: "*I controlli sulla contrattazione integrativa rappresentano un altro campo nel quale il Collegio dei revisori è chiamato ad intervenire in modo obbligatorio*".

Si riportano, di seguito, due passaggi del capitolo in argomento:

"L'intervento dell'Organo di controllo in materia di contrattazione integrativa è previsto anche dai diversi contratti collettivi nazionali di lavoro dei vari comparti, che, in genere, prevedono che la certificazione avvenga sull'ipotesi di contratto e quindi dopo la sottoscrizione della pre-intesa, ma prima della sottoscrizione definitiva.";

"Il controllo del Collegio dei revisori non si deve fermare alla fase della sottoscrizione del contratto, ma deve esplicitarsi anche, con le dovute cautele e tenuto conto dei limiti intrinseci dell'attività di revisione, durante la fase gestionale, cioè allorché le clausole contrattuali trovano concreta applicazione. Vanno eseguiti controlli circa le modalità applicative dei contratti, soprattutto relativamente alla correttezza delle indennità effettivamente erogate, dell'applicazione dei criteri di selettività nell'erogazione delle produttività, delle indennità di risultato delle posizioni organizzative e nell'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali.

Il medesimo discorso può essere traslato per quanto concerne il trattamento accessorio della dirigenza.”.

In sintesi, la procedura prevista per l’attivazione dell’organo di revisione è la seguente:

l’ipotesi di accordo sottoscritta, corredata dalla relazione tecnico - finanziaria e dalla relazione illustrativa, predisposte ai sensi dell’art. 40, comma 3-sexies, del D.lgs. n. 165/2001, sulla base degli schemi appositamente predisposti con la Circolare 19 luglio 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è trasmessa all’organo di revisione nel termine di cinque giorni lavorativi dalla stipulazione; in caso di rilievi da parte del Collegio, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni; trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’Organo di governo dell’Ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.

Il Collegio, sostanzialmente, deve svolgere la sua funzione di controllo verificando: la quantificazione corretta del fondo per il trattamento accessorio; la completezza di copertura in bilancio dei costi di contrattazione integrativa; la conformità delle clausole contrattuali, che devono porsi in linea sia con le disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali, sia con le nuove leggi.

È la stessa ARAN, peraltro, in considerazione delle gravi criticità che hanno caratterizzato l’utilizzo dell’istituto contrattuale in esame, nel parere 499-15L1, a rammentare come *“l’incremento delle risorse può realizzarsi legittimamente, solo qualora siano verificate in modo rigoroso (e siano quindi oggettivamente documentate) le condizioni poste dalla citata disciplina. La sussistenza di tali condizioni costituisce, tra l’altro, uno degli aspetti qualificanti del controllo sui contratti decentrati da parte dei collegi dei revisori”.*

Occorre rammentare, infine, che l’art.40-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165/2001 dispone quanto segue: *“In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla*

contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo."

Il Comune di Grugliasco ha confermato il rilievo evidenziato dagli Ispettori in merito all'omessa acquisizione, con decorrenza dall'esercizio successivo (ossia il 2017), all'ultimo contratto decentrato sottoscritto nell'Ente (nell'anno 2016), del parere del Collegio dei revisori dei conti, specificando che la procedura di controllo in argomento è stata riattivata soltanto nel 2020. Effettivamente, tra la documentazione acquisita, vi è il Verbale del Collegio dei revisori dei conti n. 25/2020 del 26 novembre 2020, avente ad oggetto il "parere dell'organo di revisione sulla "certificazione costituzione fondo risorse decentrate e CCDI anno 2020 personale dirigenziale".

Per quanto sopra esposto, il rilievo mosso dagli Ispettori dei S.I.FI.P. risulta confermato.

La retribuzione di posizione dirigenziale è definita tramite il "Sistema di graduazione delle posizioni dirigenziali", approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 162 del 12 maggio 2004. L'attuale graduazione delle posizioni dirigenziali è stata formalizzata con deliberazione G.C. n. 70 del 9 marzo 2010.

La retribuzione di risultato dirigenziale è riconosciuta tramite il "Nuovo Sistema di misurazione e valutazione della Performance", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 172 del 9 luglio 2013. Tale metodologia individua tre aree di valutazione (raggiungimento obiettivi, competenze organizzative, prestazioni), sulla base degli indirizzi di differenziazione meritocratica contenuti nel D.lgs. n. 150/2009, fondata sulla performance organizzativa (complessiva dell'Ente e dei Servizi) e sulla relativa performance individuale di ciascun Dirigente dell'Ente.

Le problematiche riscontrate in relazione alle due voci retributive in argomento riguardano essenzialmente: la vetustà del sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali

e delle modalità di applicazione dello stesso; l'assenza di differenziazione del salario accessorio della compagine dirigenziale.

Quanto alla prima delle due criticità evidenziate dagli Ispettori ministeriali, non pare possano sollevarsi dubbi in relazione alla sua sussistenza.

Risulta incontrovertibile, infatti, il dato rilevato al momento della verifica amministrativa, costituito dal fatto che la metodologia in questione è risalente addirittura di oltre quindici anni, ossia a quella approvata con la D.G.C. n. 162 del 12 maggio 2004 e che l'ultima applicazione della stessa sia stata operata dal Nucleo di valutazione nel 2009.

Nessun dubbio, inoltre, può essere sollevato sull'assenza di diversificazione tra le retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti comunali grugliaschesi, evidenza decisamente in contrasto con la normativa di settore e, specificatamente, con l'art. 27, comma 1, del CCNL 23 dicembre 1999.

A fortiori, occorre sottolineare che, proprio in relazione alla riorganizzazione realizzata dal Comune di Grugliasco e alle nuove, aggiuntive e/o diverse competenze assegnate alle figure dirigenziali in servizio presso l'Ente stesso, quest'ultimo avrebbe dovuto necessariamente attivare una nuova procedura di pesatura delle posizioni individuate.

La valutazione di posizione, infatti:

- è lo strumento attraverso il quale le posizioni dirigenziali presenti nella struttura amministrativa sono confrontate tra loro, al fine di determinare il livello di importanza e di esprimerlo in modo "relazionato" alle altre posizioni;
- ha lo scopo primario di definire e mantenere aggiornata la conoscenza circa l'importanza relativa tra le singole posizioni che costituiscono la struttura dell'Ente e che, coralmemente, concorrono al raggiungimento dei risultati prefissati;
- dal punto di vista strutturale, costituisce il momento di verifica e di riscontro anche al fine di poter suggerire eventuali correttivi e/o adeguamenti dell'apparato;

- sotto il profilo gestionale, supporta la graduazione di retribuzione che risulta direttamente proporzionale al maggior grado di responsabilità e alla complessità organizzativa del settore.

Dev'essere altresì confermata la valutazione negativa dei S.I.Fi.P. circa le ragioni addotte dall'Amministrazione civica a giustificazione dell'omesso aggiornamento della metodologia di pesatura delle posizioni, costituita dalla volontà di non creare elementi di frizione fra i dirigenti comunali: è di tutta evidenza che, nel caso di specie, non possa costituire un'esimente valida, in considerazione della disciplina vigente.

Peraltro, anche la Corte dei conti si è espressa nel senso di considerare foriera di danno erariale l'erogazione della retribuzione di posizione eccedente il minimo per la posizione organizzativa, senza aver definito criteri di valutazione, criteri per la graduazione e obiettivi.

Infine, non appare superfluo rammentare che la giurisprudenza è concorde nel qualificare l'atto di pesatura come un provvedimento amministrativo discrezionale di macro-organizzazione, di natura costitutiva e non meramente ricognitiva delle funzioni svolte dai dirigenti, in quanto presupposto indefettibile ai fini della corresponsione dell'indennità di posizione.

Per ciò che attiene, invece, alla retribuzione di risultato, gli ispettori del S.I.Fi.P. hanno rilevato che:

- i contratti decentrati per la dirigenza del Comune di Grugliasco hanno destinato a questa componente stipendiale, nel periodo in esame, una quota annuale che si attesta attorno al 20% del fondo per il trattamento accessorio, sempre ampiamente superiore al limite minimo del 15%, imposto dall'art. 28, comma 1, CCNL 23.12.1999;
- dall'esame dei prospetti riepilogati annuali di stipendio, non sono emerse diversificazioni fra gli importi erogati a tale titolo ai dirigenti di ruolo.

La quota destinata alla retribuzione di risultato, di norma, valorizza:

il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati in relazione alle funzioni connesse al Servizio o all'Area direttiva;

il livello di raggiungimento degli ulteriori obiettivi strategici e delle funzioni trasversali, conferiti in base alla programmazione e alle linee di indirizzo;

gli eventuali incarichi ad interim disposti al verificarsi di eventuali cessazioni, assenze o aspettative.

Il riconoscimento della componente stipendiale in argomento presuppone la sussistenza di determinati presupposti, non altrimenti surrogabili: la preventiva fissazione degli obiettivi annuali per i dirigenti; la certificazione dei risultati conseguiti in coerenza con i predetti target, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione istituiti dall'Ente.

Il quadro normativo di riferimento impone una misurazione dell'azione amministrativa, basata sulla costruzione di obiettivi, alla luce di un sistema di indicatori di attività e di valutazione dei risultati della gestione.

In quest'ottica, le somme corrisposte in assenza di ogni preventiva procedura di valutazione sull'operato del dirigente e sui relativi risultati, rappresentano una evidente elusione delle finalità di incentivazione della produttività, la quale richiede, invece, la preventiva e adeguata programmazione di ciò che deve essere realizzato o incrementato.

Le molteplici pronunce della Corte dei conti hanno da tempo stabilito il principio secondo cui la retribuzione di risultato ha come finalità non quella di dare un generico premio ai dipendenti o una forma atipica di aumento retributivo, ma di remunerare il conseguimento di finalità migliorative nello svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione locale, in relazione a specifici programmi in tal senso precostituiti.

Posto quanto sopra esposto, nel caso di specie, occorre osservare innanzitutto che, per il finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti da parte del Comune di

Grugliasco, il superamento della soglia del 15% delle risorse complessivamente disponibili, ai sensi dell'art. 28 del CCNL del 23.12.1999, non rappresenta una criticità, poiché si tratta del limite teorico minimo inderogabile. Dato che l'Amministrazione in parola ha destinato, nel periodo sottoposto a verifica, una quota di risorse disponibili pari a circa il 20% al finanziamento della componente stipendiale di che trattasi, ha evidentemente rispettato il sopracitato dettato normativo.

La seconda argomentazione sollevata dall'Ispettorato di Finanza Pubblica, concernente l'assenza di diversificazione fra gli importi erogati ai dirigenti di ruolo a titolo di indennità di risultato, di per sé costituisce solo un indice di potenziale irregolarità amministrativo-contabile, poiché deve essere "calata" nel complesso sistema di valutazione della performance in precedenza sintetizzato, il cui rispetto costituisce presupposto indefettibile per il riconoscimento e l'erogazione della componente stipendiale de qua.

In sede di verifica ministeriale, tuttavia, non è stato ritenuto proficuo riscontrare la sussistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione della retribuzione di risultato, attraverso la valutazione del ciclo della performance istituito dell'ente de quo.

Conseguentemente, l'esame della documentazione esibita dal Comune di Grugliasco è stato indirizzato, per economicità del procedimento, a una sommaria verifica circa l'effettiva implementazione e utilizzazione di un sistema valutativo meritocratico, secondo le previsioni del D.lgs. n. 150/09 e le successive modifiche introdotte con il D.lgs. n. 74/17, atteso che il mancato rispetto della regolamentazione procedurale della performance rende l'esborso della retribuzione di posizione sine causa e, quindi, interamente foriero di danno erariale.

In proposito, l'ente locale in parola parrebbe aver attivato il previsto ciclo della performance e utilizzato annualmente lo stesso ai fini della valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi nello stesso prefissati.

Va sottolineato, comunque, che, per giurisprudenza contabile, l'erogazione dei compensi di cui si discute, in misura eguale per tutti i dirigenti (c.d. "a pioggia"), rivela un palese contrasto con le finalità incentivanti che rappresentano il fondamento logico stesso della retribuzione di risultato, questo persino laddove gli obiettivi siano stati predeterminati e il Nucleo di valutazione sia stato istituito.

Da quanto sopra esposto si evince la sussistenza di danno erariale in relazione alle irregolarità nella costituzione del fondo per il trattamento accessorio della dirigenza e all'attribuzione degli incarichi dirigenziali esclusivamente con atto unilaterale del Sindaco e in assenza del contratto individuale di definizione del trattamento economico accessorio. I due rilevi sopra indicati attengono entrambi al mancato rispetto della normativa riguardante il trattamento economico accessorio della dirigenza, sia per ciò che concerne la fase di costituzione del relativo fondo, sia con riferimento alla corretta quantificazione ed erogazione delle retribuzioni di posizione e di risultato.

Le criticità, che si ritengono foriere di danno erariale, di seguito sinteticamente riepilogate, riguardano:

- a) la parziale omissione di quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, che ha comportato un'eccedenza del fondo in misura pari all'integrazione di cui all'art. 26, comma 5, del CCNL 23 dicembre 1999, corrispondente a euro 4.916,52 in ragione d'anno, dal 2016 al 2020;
- b) l'illegittima integrazione ex art. 26, comma 1, lett. c), del CCNL 23 dicembre 1999, poiché operata in carenza dei requisiti normativi, per l'importo di euro 7.810,84 in ragione d'anno, dal 2012 al 2020;
- c) l'omessa acquisizione del parere del Collegio dei revisori dei conti, in ordine alla compatibilità con i vincoli di bilancio delle risorse destinate alla remunerazione accessoria dirigenziale, con riferimento alle annualità dal 2017 al 2019;

- d) la vetustà del sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali e delle modalità di applicazione dello stesso, risalenti rispettivamente al 2004 e al 2009;
- e) l'assenza di differenziazione del salario accessorio della compagine dirigenziale;
- f) l'omessa stipulazione del contratto individuale, che avrebbe dovuto definire dettagliatamente il trattamento economico accessorio del personale dirigente.

In conclusione, dagli accertamenti effettuati sono emersi elementi sufficienti ad avviare un'azione di responsabilità amministrativa ravvisando sussistenti in capo agli odierni convenuti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile per il danno arrecato al Comune di Grugliasco:

- il rapporto di impiego o di servizio in ragione del quale si è verificato il comportamento pregiudizievole foriero di danno;
- il complessivo danno erariale cagionato all'Amministrazione comunale ad oggi accertato, quantomeno pari ad euro **765.113,65**, composto dal totale del danno erariale da contrattazione collettiva pari ad euro 50.909,44, a cui si aggiunge il totale di danno erariale pari ad euro 714.204,21 relativo alle somme eccedenti il minimo contrattuale, corrisposte ai dirigenti a titolo di retribuzione di posizione e di risultato dal 2015 al 2019;
- il nesso di causalità tra l'evento lesivo e il comportamento posto in essere;
- l'elemento soggettivo della colpa grave.

I comportamenti tenuti dagli odierni convenuti appaiono contraddistinti da colpa grave, raffrontando la condotta osservata nella circostanza con quella concretamente esigibile dal funzionario pubblico, dall'amministratore e dal revisore contabile secondo la diligenza professionale richiesta (art. 1176, comma 2 c.c.).

Ritenendo quindi che le condotte ora descritte integrassero una fattispecie di responsabilità amministrativa, questa Procura notificava agli odierni convenuti, l'invito a dedurre in data 28/06/2022 (**doc.12**) previsto dall'art. 67 dell'All. 1 al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, Codice

di giustizia contabile (C.G.C.), invitandoli a depositare le deduzioni ed i documenti da far valere in loro difesa ed a richiedere nello stesso termine l'eventuale audizione personale.

L'invito a dedurre è stato debitamente notificato agli odierni convenuti tra il 30 giugno 2022 e il 4 luglio 2022 (**doc.13** relate notifica prot. Procura n.3807 del 06/07/2022).

Gli odierni convenuti hanno depositato deduzioni difensive scritte, non hanno richiesto l'audizione personale prevista ai sensi del comma 2 dell'art.67 Codice di giustizia contabile, hanno eletto domicilio presso lo studio dei propri Avvocati difensori come da procure allegate alle deduzioni (**doc. 15-16-17-18-19-20-21** Deduzioni).

In data 07/09/2022 il Comune di Grugliasco con nota prot. n.0061784/2022 a firma del Sindaco pro tempore (acquisita da questa Procura al prot. n. 4567 del 07/09/2022) ha inviato ai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica, alla Procura contabile e p.c. al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune stesso, documentazione integrativa concernente la verifica amministrativo contabile suddetta, con specifico riferimento al rilievo n. 5, trasmettendo la Determinazione Dirigenziale n. 615 del 6 settembre 2022, ad oggetto "*Ricognizione e rideterminazione dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato Dirigenti (anni 1996 2022)*", con cui viene approvata la *Relazione esplicativa dell'attività di ricognizione e rideterminazione dei fondi risorse Dirigenza Anni 1996 - 2022*" corredata dei relativi allegati schemi di rideterminazione dei fondi (**doc.14** prot. Procura n.4567 del 07/09/2022).

Ravvisando in tale nuova circostanza elementi meritevoli di approfondimento al fine di confermare o meno la sussistenza stessa del danno contestato nell'invito a dedurre e, dunque, anche in favore degli stessi soggetti individuati quali presunti responsabili, secondo quanto disposto dall'art. 55, comma 1, dell'all. n. 1 al D. Lgs 26 agosto 2016, n. 174 (C.G.C.), il Pubblico Ministero riteneva necessario svolgere ulteriore attività istruttoria, ai sensi dell'art. 67, comma 7, C.G.C., a mente del quale, successivamente all'invito a dedurre,

“il pubblico ministero non può svolgere attività istruttorie, salva la necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni ovvero nel caso che ricorrano situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria precedente, che non richiedono l'emissione di un nuovo invito a dedurre e salva la comunicazione dei nuovi elementi istruttori ai soggetti invitati”.

Quindi, il Pubblico Ministero adottava il Decreto n. 362 del 04/10/2022 (**doc. 22**) al fine di acquisire un qualificato parere da parte dell'Ispettorato Generale di Finanza - Servizio ispettivo di finanza pubblica presso la Ragioneria Generale dello Stato in ordine alla valutazione della predetta *“Relazione annessa alla determinazione del dirigente del Settore Risorse Umane, Organizzazione, Demografici e Comunicazione del Comune di Grugliasco n. 615 del 6 settembre 2022”* e, in particolare, delle conclusioni in essa contenute.

Con tale atto veniva disposto che il Segretario comunale del Comune di Grugliasco producesse all'Ispettorato Generale dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica presso la Ragioneria Generale dello Stato, entro e non oltre il giorno 21 ottobre 2022, prospetti analitici a sezioni contrapposte per gli anni 1996/2022, contenenti:

- la quantificazione (in modo analitico per ogni fonte di finanziamento contrattualmente o legislativamente prevista) dei fondi come originariamente approvati;*
- la quantificazione (speculare ed analitica per ogni fonte di finanziamento contrattualmente o legislativamente prevista) dei fondi come rideterminati con la Determinazione Dirigenziale n. 615 del 6 settembre 2022, con l'indicazione puntuale delle differenze fra quanto originariamente approvato e quanto rideterminato;*
- l'ammontare analitico (voce per voce in base alle norme della contrattazione collettiva relativo all'impiego delle risorse) dei pagamenti effettuati a titolo di trattamento accessorio della dirigenza*

con l'indicazione delle differenze rispetto alle risorse originariamente allocate nei fondi per il trattamento accessorio e rispetto a quella rideterminate.

Con il medesimo decreto veniva delegato l'Ispettorato Generale dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica presso la Ragioneria Generale dello Stato ad esaminare gli atti sopra richiamati al fine di produrre alla Procura contabile una relazione in merito alle risultanze rappresentate dall'Ente locale, in confronto a quelle dell'ispezione di finanza pubblica, con particolare riferimento a quanto asserito nella determinazione dirigenziale n. 615 del 06/09/2022: *"la ricostruzione del fondo e l'individuazione del corretto ammontare dello stesso ha dimostrato che non sono mai state erogate somme superiori a quelle individuate con la tale ricostruzione e che, al contrario, il fondo retribuzioni posizione e risultato dirigenza, se fosse stato calcolato con l'applicazione di tutti gli istituti, avrebbe potuto dar luogo ad ulteriori liquidazioni per un ammontare complessivo, negli anni presi in considerazione (2010-2022), pari ad € 414.845,60, conformemente a quanto accertato e riportato nella predetta Relazione conclusiva"*.

Conformemente al dettato normativo di cui all'art. 67, comma 7 dell'all. n. 1 al D. Lgs 26 agosto 2016, n. 174 (C.G.C.) veniva effettuata la comunicazione dei suddetti nuovi elementi istruttori ai soggetti invitati elettivamente domiciliati presso i propri avvocati difensori. (**doc.23** prot. 5062 del 04/10/2022).

In data 10/10/2022 il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica - Ufficio I del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota dell'Ispettore Generale Capo prot. n. 238063 del 10.10.2022 delegava per l'espletamento dei predetti adempimenti istruttori, il dott. Luciano CIMBOLINI, dirigente dell'Ispettorato Generale dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica, coadiuvato, per eventuali elaborazioni informatiche, dal sig. Fabio FULCINITI del medesimo Ispettorato. (**doc. 24** prot. Procura n.5228 del 13/10/2022).

In data 21/10/2022 il Comune di Grugliasco, in relazione alla richiesta integrativa del Pubblico Ministero, trasmetteva al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica - Settore IV - Ministero dell'Economia e delle Finanze, la documentazione richiesta istruita ed elaborata dai Servizi del Personale dell'Ente (**doc.25** acquisita da questa Procura al prot. n.5369 del 21/10/2022).

In data 28/10/2022 il Comune di Grugliasco, a fronte della rilevazione di due errori materiali relativi alla somma complessiva dei fondi retribuzione e risultato dirigenti come originariamente approvati (anno 1997: € 92.958,63 non € 88.040,96; anno 1998: € 95.025,77 non € 89.934,64), ritrasmetteva al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ispettorato Generale dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica - Settore IV del Ministero dell'Economia e delle Finanze la documentazione corretta (**doc.26** acquisita da questa Procura al prot. n. 5505 del 28/10/2022).

In data 31/10/2022 il dirigente dell'Ispettorato Generale dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica incaricato, giusta delega di cui al Decreto n. 362 del 04 ottobre 2022 di questo Pubblico Ministero, richiedeva al Comune di Grugliasco atti e informazioni relativi al personale di qualifica dirigenziale (**doc.27** acquisito da questa Procura al prot. n. 5528 del 02/11/2022).

In data 16/11/2022, il Comune di Grugliasco, ad evasione della suddetta richiesta integrativa, trasmetteva l'ulteriore documentazione (**doc. 28** acquisita da questa Procura al prot. n. 5774 del 16/11/2022).

In data 30/11/2022 il dirigente dell'Ispettorato Generale dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica delegato, tenuto conto della complessità e della dimensione della ulteriore documentazione acquisita al fascicolo di indagine, per lo svolgimento di ulteriori accertamenti istruttori successivi all'emanazione dell'invito a dedurre, richiedeva una

proroga sino al 12 gennaio 2023 per la consegna della relazione istruttoria (**doc.29** acquisita da questa Procura al prot. n. 6057 del 30/11/2022).

La predetta proroga veniva accordata dal Pubblico Ministero in data 30/11/2022 (**doc.30** prot. n. 6066 del 01/12/2022).

In data 11 gennaio 2023 l'Ispettorato Generale dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica depositava agli atti della Procura contabile la relazione finale dell'ulteriore istruttoria (**doc.31** prot. n.109 del 12/01/2023).

Tale relazione conclude affermando che il contenuto della determinazione dirigenziale del Comune di Grugliasco n. 615 del 06/09/2022 non sia rilevante ai fini della qualificazione dei fatti all'attenzione della Procura, confermando, pertanto, la sussistenza e la quantificazione del danno come da invito a dedurre.

Suddetti esiti, unitamente al carteggio intervenuto durante il supplemento istruttorio, venivano comunicati con pec del 16 gennaio 2023 agli odierni convenuti (**doc.32** prot. n.172 del 16/01/2023) al domicilio eletto presso i propri difensori.

* * * * *

Come meglio *infra* illustrato, le deduzioni depositate non sono state ritenute idonee a superare la contestazione di responsabilità amministrativo contabile a titolo di colpa grave elevata con l'invito a dedurre agli odierni convenuti per il complessivo danno erariale arrecato al Comune di Grugliasco e ad oggi quantificato in euro **765.113,65**.

Pertanto, al termine dell'attività istruttoria, la scrivente Procura, ritenendo sussistenti le motivazioni poste a fondamento dell'invito a dedurre notificato ed avendo l'ulteriore attività istruttoria successiva confermato la sussistenza del danno già contestato, procede, per le ragioni in fatto e in diritto esposte nella parte motivazionale del presente atto, con la citazione in giudizio degli odierni convenuti. Ferma restando la quantificazione del danno

complessivamente patito dall'Ente locale nei termini suddetti, in adesione alle deduzioni prodotte sul punto dalle difese si è proceduto alla nuova ripartizione dello stesso tra gli invitati a dedurre, conteggiando l'esatta quota parte addebitabile secondo la parte che ciascuno ha preso nella realizzazione del danno.

DIRITTO

I fatti rilevati in contraddittorio procedimentale e compendati nella relazione del Servizio Ispettivo di Finanza Pubblica (S.I.Fi.P.) del M.E.F. e successivamente accertati, con acquisizioni documentali e testimoniali esperiti dalla Guardia di Finanza all'uopo delegata da questa Procura, disvelano la presenza di danno erariale.

Quanto alla sussistenza di tale danno contestata dalle difese, mediante argomentazioni di fatto sovrapponibili alla relazione allegata alla Determinazione dirigenziale n. 615/2022 del Comune di Grugliasco, che asseriscono l'assenza dell'elemento oggettivo costitutivo di responsabilità erariale, si rileva che le contestazioni mosse da questa Procura in sede di invito a fornire deduzioni hanno trovato piena conferma nell'analisi svolta dall'Ispettorato Generale di Finanza - Servizio Ispettivo di Finanza Pubblica presso la Ragioneria Generale dello Stato a seguito di specifica delega del Pubblico Ministero precedente.

In conseguenza, questa Procura non può che richiamare integralmente e far proprie, a replica sul punto (in particolare, all'affermazione contenuta in gran parte delle argomentazioni difensive, secondo cui "*... non solo il Comune di Grugliasco non ha liquidato alla sua dirigenza somme in eccesso rispetto al corretto dimensionamento delle risorse che avrebbe dovuto destinare ai fondi di finanziamento in commento, ma, addirittura, gli errori di costituzione delle risorse a ciò destinate, hanno consentito nel tempo un notevole risparmio economico a tale Ente...*") le conclusioni della relazione finale del supplemento istruttorio già sopra riferite (pag. 43-44 della relazione conclusiva), rinviando alla dettagliata disamina documentale effettuata in tale sede nonché ai richiami normativi in essa contenuti, da cui si evince con

chiarezza l'infondatezza delle deduzioni prodotte in merito dalle difese. In tale relazione il qualificato Ufficio della Ragioneria Generale dello Stato delegato dal Pubblico Ministero, confermando le contestazioni mosse da questa Procura ha affermato che: *"...le conclusioni cui giunge l'Amministrazione con il lavoro di rideterminazione dei fondi per il trattamento accessorio del personale dirigenziale per il periodo 1999/2022 non possono avere alcun effetto sui contenuti dell'indagine della Procura regionale della Corte dei conti e del relativo invito a dedurre.*

Come argomentato in precedenza, difatti, il danno erariale contestato dalla Procura non può essere compensato dalle risorse risultanti nell'atto di rideterminazione ex post operato dall'Amministrazione, in quanto tale atto non può esplicare alcun effetto retroattivo sulla gestione del trattamento accessorio della dirigenza. Si è cercato di spiegare, nel corso del presente lavoro, che nessuna economia – di bilancio o di fondo – può derivare da una ricostruzione del tutto controfattuale di esercizi di bilancio e fondi per il trattamento accessorio già chiusi e rendicontati, in termini sia di gestione del personale che di gestione di bilancio.

Come evidenziato anche dalla giurisprudenza della Corte dei conti sopra riportata, la rielaborazione operata dall'Amministrazione, limitatamente alle sole risorse obbligatorie, potrebbe produrre un unico effetto, in termini di innalzamento del limite di finanza pubblica per il trattamento accessorio. Tale effetto, in ogni caso, varrebbe esclusivamente per il futuro e non per il passato.

Tuttavia, anche quest'ultimo effetto, va escluso nel caso di specie, poiché la ricostruzione effettuata dall'Ente incide soltanto in ridottissima parte sulle risorse obbligatorie.

A differenza di quanto affermato dall'Amministrazione, difatti, la ricostruzione ha interessato in modo decisivo risorse di carattere facoltativo, ovvero risorse che l'Ente poteva inserire soltanto durante gli esercizi di riferimento e in base a valutazioni tecnico-discrezionali riferite agli esercizi stessi. In questa categoria, difatti, rientrano le voci che hanno subito gli aumenti più importanti dei fondi 1996 - 2022 rideterminati nel corso del 2022 rispetto ai fondi "storici", ossia quelli

effettivamente quantificati e utilizzati per remunerare la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale nello stesso periodo.

Come spiegato nel corso del lavoro, difatti, in relazione a queste risorse facoltative, l'Amministrazione attuale non può sostituire "ora per allora" le proprie scelte e le proprie valutazioni organizzative e finanziarie a quelle realmente adottate dalle Amministrazioni al tempo in carica, poiché queste ultime erano le sole legittimate ad effettuare scelte e valutazioni riferite ai periodi in cui avevano la responsabilità di amministrare.

Queste risorse facoltative sono condizionate, anno per anno, a decisioni di carattere discrezionale dell'amministrazione, ma pur sempre variamente collegate, oltre che al rispetto di determinati passaggi procedurali, anche e soprattutto alla tempestiva valutazione di ben precisi presupposti organizzativi ed economico-finanziari, la cui sussistenza nell'ambito del singolo ente deve essere valutata e documentata al momento della decisione di incrementare il fondo con questa tipologia di risorse e con effetti che possono decorrere soltanto dal momento della conclusione del processo valutativo dei presupposti stessi.

Nei casi esaminati, soprattutto in relazione alle risorse per il trattamento accessorio dell'anno 1999, l'Amministrazione pro tempore risulta aver attuato le proprie decisioni in modo strutturato e procedimentalizzato. Più in generale poi, l'irretroattività delle valutazioni organizzative e di sostenibilità di bilancio per le risorse facoltative del trattamento accessorio della dirigenza emerge con chiarezza anche dalle posizioni assunte dall'ARAN, richiamate nel corso del lavoro, oltre che da una corretta lettura delle posizioni della Corte dei conti sul punto.

Inoltre, contenuto della Determinazione 615/2022, è caratterizzato, ad avviso di chi scrive, da lacune e discrasie sia rispetto ai dati finanziari e dotazionali ricostruiti dall'Amministrazione su specifica richiesta istruttoria, sia rispetto ai contenuti di atti ufficiali forniti dall'Amministrazione in sede d'indagine.

Anche per questo motivo, si ritiene che il contenuto della stessa Determinazione non sia rilevante ai fini della qualificazione dei fatti all'attenzione della Procura".

Trova pertanto conferma la sussistenza del danno come contestato nell'invito a dedurre, non sussistendo, nella fattispecie, alcun vantaggio comunque conseguito dall'amministrazione di appartenenza o da altra amministrazione che, come richiesto dalle difese, possa in alcun modo eliderlo ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della Legge n. 20 del 1994. Trova altresì conferma l'attualità del danno, non essendo intervenuta prescrizione alcuna del diritto al risarcimento dello stesso: l'azione intentata dalla Procura contabile ha riguardo alla diminuzione patrimoniale subita dal Comune di Grugliasco derivante dall'effettiva liquidazione e pagamento da parte dell'Ente locale relativa alle voci di danno contestate, avvenute nel corso del quinquennio precedente la data della notifica dell'invito a dedurre e non, come affermato da talune difese *"per tutti gli atti adottati"*, che restano invece prodromici e causativi dell'esborso indebito stesso. Ciò in considerazione che, come noto, il *dies a quo* della prescrizione va individuato nel tempus dell'erogazione delle somme contestate a titolo di danno erariale e non al precedente momento dell'adozione degli atti deliberativi o delle determinazioni dirigenziali d'impegno della spesa dannosa.

Contrariamente a quanto sostenuto da talune difese dei convenuti nelle deduzioni all'invito, il danno erariale in discorso comporta la determinazione delle somme contestate ai convenuti al lordo degli oneri fiscali, come definitivamente chiarito, anche per dirimere i contrasti giurisprudenziali richiamati dalle difese stesse, con la sentenza n. 13/2021/QM/SEZ dell'11/10/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede Giurisdizionale.

La prima posta di danno che, in questa sede, assume rilievo, è riferibile ai profili di illiceità che attengono alla **costituzione del fondo** per il trattamento accessorio della dirigenza, inquadrabile nella responsabilità erariale da contrattazione collettiva.

Il nocumento patrimoniale complessivamente patito dal Comune di Grugliasco è stato quantificato considerando, per ciascuna delle annualità interessate, la somma delle indennità che si ritengono illegittimamente corrisposte, come da tabella che segue:

Anno	Integrazione ex art. 26, c.1, l. c), del CCNL 23.12.1999	Integrazione ex art. 26, c. 5, del CCNL 23.12.1999	Somma delle integrazioni che precedono
2017	€ 7.810,84	€ 4.916,52	€ 12.727,36
2018	€ 7.810,84	€ 4.916,52	€ 12.727,36
2019	€ 7.810,84	€ 4.916,52	€ 12.727,36
2020	€ 7.810,84	€ 4.916,52	€ 12.727,36
Totale	31.243,36	19.666,08	50.909,44

Il totale del danno erariale da contrattazione collettiva è, quindi, pari a **euro 50.909,44**.

Resta ferma la circostanza che, per l'anno 2020, le due voci contestate relative agli incrementi ex art. 26 comma 1 e comma 5 del CCNL 23.12.1999 sono state inserite nella costituzione del fondo (*primo rilievo*) e ciò non muta quanto imputato nell'invito a dedurre ai convenuti sul punto, poiché, contrariamente a quanto sostenuto dalle difese con una evidente confusione tra le due poste di danno, nella determinazione del quantum relativo alla liquidazione e pagamento delle retribuzioni di posizione e di risultato (*secondo rilievo*) si è tenuto conto della mancata liquidazione della retribuzione di risultato da queste invocato.

Quanto alle responsabilità del nocumento patrimoniale di che trattasi, nel solco del recente indirizzo della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, n. 157/2020, riguardante un caso analogo a quello in esame, va osservato che una condotta dannosa per le casse pubbliche può trarre origine sia dall'adozione di atti amministrativi illegittimi da parte di amministratori o dipendenti pubblici, sia dalla sottoscrizione di contratti integrativi decentrati non conformi a legge o a sovrastanti fonti negoziali. In entrambi i casi, quale che sia lo strumento adottato, unilaterale o consensuale, ciò che in

sede giuscontabile viene in rilievo è il "comportamento gestionale" dannoso, che si è tradotto nella sottoscrizione di un contratto collettivo decentrato con clausole *contra legem* o contrastanti con i principi della legislazione sul pubblico impiego o della contrattazione collettiva.

Come premesso, volendo inquadrare la fattispecie in esame nella responsabilità erariale da contrattazione collettiva, si osserva che tale forma di responsabilità è configurabile ogniqualvolta a un dipendente pubblico vengano erogate somme di denaro o accordati altri benefici patrimoniali in forza di disposizioni contrattuali contrarie a norme imperative di legge (cfr. Corte dei Conti, Trentino-Alto Adige, Bolzano, n. 52 del 15 dicembre 2017; Corte conti, Sez. Lombardia, sent. n. 372 del 2006; Sez. Liguria, sent. n. 447 del 2007). Invero, una condotta dannosa per le casse pubbliche può trarre origine sia dall'adozione di atti amministrativi illegittimi da parte di amministratori o dipendenti pubblici, sia dalla sottoscrizione da parte degli stessi di contratti integrativi decentrati non conformi a legge o a sovrastanti fonti negoziali. In entrambi i casi, quale che sia lo strumento adottato, unilaterale o consensuale, ciò che in sede giuscontabile viene in rilievo è il "comportamento gestionale" dannoso, che si è tradotto nella sottoscrizione di un contratto collettivo decentrato con clausole *contra legem* o contrastanti con i principi della legislazione sul pubblico impiego o dei contratti collettivi nazionali. Sui soggetti che agiscono per la parte pubblica incombe una specifica responsabilità amministrativa, per eventuali danni arrecati all'ente a seguito della sottoscrizione e dell'applicazione di contratti non conformi ai vincoli derivanti dalla legge o dalle previsioni della contrattazione collettiva nazionale. La stessa responsabilità incombe su coloro che sono chiamati dall'ordinamento a rendere pareri nel contesto di tali procedure, inserendosi nella sequenza causale che porta al danno erariale.

Premettendo, altresì, che la sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati è preceduta da una sequenza di operazioni che vede coinvolti, a vario titolo, i diversi soggetti che si alternano nell'adempimento delle formalità necessarie alla loro definitiva stesura, nel caso di specie, la condotta caratterizzata da colpa grave, che ha generato il danno erariale in rassegna, è da imputarsi:

- ai componenti la Giunta comunale, che hanno adottato gli atti deliberativi in materia, inseriti in maniera determinanti nella catena causale che ha portato all'erogazione delle indennità che si ritengono illegittime;
- ai membri della Delegazione trattante di parte pubblica, che hanno partecipato alle attività di contrattazione decentrata;
- ai componenti il Collegio Sindacale, che hanno espresso parere favorevole sull'ipotesi di contratto decentrato;
- al Segretario generale, che, quale garante della legalità dell'azione amministrativa, non ha fatto un uso appropriato del proprio potere consultivo.

Alla **Giunta comunale**, in primis, spetta sia la formulazione dell'atto di indirizzo, dal quale la Delegazione di parte pubblica non può discostarsi, sia l'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva che, a sua volta, comporta la conseguente formale condivisione dei contenuti dello schema di contratto collettivo decentrato integrativo.

Sul punto, è necessario osservare che l'assunzione della carica di Sindaco e di quella di assessore comunale impone, anche per soggetti privi di adeguata cultura giuridica o tecnica e perfino in piccoli Comuni, ove l'attività politica non è svolta professionalmente, la doverosa conoscenza del minimale quadro normativo di riferimento che regola le materie oggetto di deliberazione, come nel caso di specie. Non è, quindi, giustificabile un totale e acritico affidamento ai tecnici, risultando altrimenti deresponsabilizzata, con tale "delega", ogni scelta operata dall'organo comunale. Va, comunque, escluso che i presunti

responsabili siano soggetti del tutto privi di cultura giuridica e amministrativa (Sez. giur. per la Regione siciliana, Sent. n. 157/2020).

In considerazione della natura e della peculiarità del contratto decentrato, i componenti della Giunta avrebbero dovuto prestare massima attenzione in relazione all'articolazione del negozio giuridico in argomento e, quindi, autorizzandone la sottoscrizione, hanno fatto propri i contenuti del contratto decentrato, incluse le integrazioni che, in questa sede, si ritengono operate in carenza dei requisiti legittimanti.

Peraltro, la cd. "scriminante politica" ex art. 1, comma 1 ter, della legge n. 20/1994, non può essere applicata ai casi come quello in esame, in cui l'organo politico adotti atti di competenza propria, quali quelli attinenti alla programmazione del personale e alla individuazione delle risorse umane, materiali ed economico finanziarie da destinare alle diverse finalità e a loro ripartizione fra gli uffici. L'esimente in parola non è applicabile nelle materie riservate agli Organi di governo, nelle quali gli uffici amministrativi e tecnici della struttura abbiano espletato funzioni istruttorie, consultive o di supporto strumentale (Sez. II d'Appello n. 111/2018; Sez. II d'Appello, n. 29/A/1999; n. 303/A/2003; Sez. Lazio, n. 2087/2005; Sez. Lombardia, n. 323/2003; Sez. I d'Appello n. 407/2017; Sez. III d'Appello n. 129/2017).

Rispetto alle deduzioni fornite sul punto, si osserva che non fanno venir meno la responsabilità dei singoli componenti dell'Organo deliberante né l'asserita carenza "di coinvolgimento e di informativa preventiva" da parte della dirigenza comunale, né l'incongruità del tempo concesso per la lettura degli schemi di deliberazione o la mera sintetica illustrazione del contenuto degli stessi dovuti dalla speditezza dei lavori richiesta all'Organo esecutivo. Così come priva di pregio è l'asserita carenza di competenza specifica dei componenti dell'Organo deliberante nella materia di che trattasi.

Sul punto si evidenzia, in generale, che la presenza di pareri favorevoli e/o l'assenza di rilievi di legittimità da parte dei responsabili tecnico-amministrativi o dei Revisori dei conti non sono sufficienti a dispensare i componenti dell'Organo politico dalle loro eventuali responsabilità e che, in definitiva, dispensare i componenti dell'organo politico da ogni responsabilità significherebbe praticamente ridurre, contrariamente alla volontà del legislatore, la deliberazione dell'Organo politico a "*mera ratifica di decisioni assunte da altri*" (in tal senso, vd. Sez. Giur. Campania, Sentenze n. 1071/2018 e n. 314/2019, riferite all'adozione di atti a valenza generale del Comune, come nella fattispecie).

In ogni caso, preme sottolineare come un eventuale approfondimento nella materia oggetto delle deliberazioni di Giunta comunale di cui all'attuale vicenda, prima dell'adozione degli atti, sarebbe stato possibile per i componenti dell'Organo politico deliberante mediante la specifica richiesta degli opportuni chiarimenti agli Uffici, circostanza questa che non risulta dagli atti e che avrebbe palesato la connotazione di diligenza minima preliminare all'adozione di una deliberazione di tale rilievo, soprattutto nel caso in cui, come le difese hanno sostenuto sia avvenuto nella fattispecie, sia "*stata fornita la mera bozza di deliberazione senza alcun supporto illustrativo*".

Inoltre, in ordine alle deduzioni dei convenuti sull'omessa acquisizione (dal 2017 al 2019) del parere del Collegio dei Revisori in ordine alla compatibilità delle risorse destinate alla remunerazione accessoria con i vincoli di bilancio, si osserva che l'Organo di direzione politica «... *potrebbe certamente autorizzare la sottoscrizione del contratto integrativo anche in mancanza della necessaria certificazione dell'organo di controllo, ma solo se, assumendosi la relativa responsabilità, sia effettivamente in grado di dimostrare e certificare il rispetto dei vincoli di competenza o di carattere economico-finanziario stabiliti dalla legge ...*» (Sezione Regionale di Controllo della Puglia 85/2020/PAR) circostanza, quest'ultima, che non si è verificata nella fattispecie.

Con riguardo alla posizione dei componenti il **collegio sindacale** che ha espresso parere favorevole sull'ipotesi di contratto decentrato, non può ritenersi idoneo a neutralizzare la chiamata in responsabilità l'argomento secondo il quale sarebbe compito istituzionale dei revisori medesimi il solo controllo della compatibilità finanziaria del contratto decentrato con le risorse disponibili. Invero, i revisori sono tenuti a esprimere un parere chiaro e completo sul contratto integrativo, che ne coinvolga gli aspetti finanziari, ma anche quelli giuridici. Infatti, un parere negativo dell'organo di revisione su tutto o su parte del testo dell'ipotesi di contratto dovrebbe dissuadere l'amministrazione e indurla non concludere il procedimento di contrattazione. Pertanto, l'inadeguata formulazione del parere e l'omissione dei rilievi rendono i componenti dell'organo di revisione partecipi della sequenza contrattuale e del danno che è scaturito.

L'organo di revisione, pertanto, ha espletato in maniera negligente l'attività di verifica sui contratti collettivi e ha omesso di rendere un parere completo, che avrebbe dovuto contenere rilievi sulle integrazioni ex art. 26, commi 1, lett. c) e 5, del CCNL 23 dicembre 1999, in modo tale da stimolare una valutazione critica della Giunta comunale sull'operato della Delegazione trattante di parte pubblica, nonché sulla legittimità della successiva sottoscrizione dei contratti decentrati. Il collegio sindacale, conseguentemente, si è inserito anch'esso nella sequenza causale che ha condotto al danno erariale.

La contestazione in discorso attiene ad entrambi i collegi sindacali che si sono susseguiti nelle due contrattazioni che sono state oggetto di indagine. Cionondimeno, in conseguenza dell'avvenuta prescrizione del danno conseguente all'espressione del parere da parte del collegio composto da CASALEGNO Mauro (presidente), PARODI Andrea e PIRRERA Luigi (componenti) sul contratto collettivo del 6 marzo 2013, che ha portato alla corresponsione delle indennità ai dirigenti fino al 2015, le posizioni dei medesimi invitati a dedurre sono oggetto di conseguente archiviazione.

Inoltre, per quanto riguarda la **Delegazione trattante di parte pubblica** – così come evidenziato dall'ARAN a marzo 2013, nel volume “La procedura della contrattazione decentrata integrativa” – i soggetti che la compongono devono porre una particolare attenzione al rispetto dei vincoli sulla contrattazione integrativa, in ordine alle materie negoziabili e ai connessi profili finanziari, sia nelle fasi antecedenti la trattativa, sia e soprattutto, nel corso della stessa, durante il confronto con i soggetti sindacali. Su coloro che agiscono per la parte pubblica incombe, infatti, una specifica responsabilità amministrativa, per eventuali danni arrecati all'ente a seguito della sottoscrizione e dell'applicazione di contratti non conformi ai vincoli derivanti dalla legge o dalle previsioni della contrattazione collettiva nazionale.

Pertanto, non può che ritenersi illegittima la condotta dei **Dirigenti** che hanno partecipato alla stesura del contratto decentrato, quali membri della Delegazione trattante di parte pubblica, in quanto resisi responsabili per avere, con riferimento alla particolare fattispecie che qui interessa, abusato dell'istituto delle indennità di categoria, avendo consentito che il riconoscimento delle stesse avvenisse in condizioni che si allontanassero macroscopicamente dai parametri di legge. In forza dei contratti decentrati sottoscritti, infatti, le indennità in parola sono divenute unicamente un mezzo per assicurare, al personale dirigente, incrementi stipendiali non dovuti, con conseguente danno per l'amministrazione di appartenenza. I membri della Delegazione de qua, in conclusione, hanno violato le norme di diligenza e prudenza che ogni amministratore pubblico dovrebbe seguire, integrando, così, una condotta gravemente colposa, idonea ad attivare, nei loro confronti, l'azione di responsabilità.

Infine, appare censurabile anche la condotta omissiva tenuta dal **Segretario generale** del Comune di Grugliasco, poiché – oltre al fatto di aver preso parte alle trattative con le organizzazioni sindacali quale Presidente della Delegazione di parte pubblica – in

considerazione della specifica professionalità giuridico-amministrativa e dei compiti gestionali cui è ex lege preposto, ben avrebbe potuto e dovuto cogliere e segnalare, tanto in sede deliberativa, quanto nella successiva fase applicativa, le criticità in questione, potenzialmente foriere di nocimento alle casse comunali.

Il danno erariale come sopra definito e quantificato (tenendo conto dell'avvenuta prescrizione del danno conseguente al contratto collettivo decentrato integrativo Area Dirigenti anno 2012, sottoscritto in data 6 marzo 2013) deve essere imputato a coloro che, con i propri apporti causali, sia attivi (dei componenti la giunta e dei firmatari degli accordi), sia omissivi (del collegio dei revisori e del Segretario generale), hanno concorso a realizzarlo nella sequenza causale dai fatti sopra descritti:

- in relazione al contratto collettivo decentrato integrativo Area Dirigenti anno 2016, sottoscritto in data 19 dicembre 2016:

1. componenti la Giunta comunale, presenti e votanti unanimemente e favorevolmente l'autorizzazione all'approvazione del CCDIL 19.12.2016, come da D.G.C. n. 320 del 14 dicembre 2016 (doc.7 - allegato n. 19):

- a. MONTÀ Roberto, Sindaco;
- b. MUSARÒ Luigi, Vicesindaco;
- c. BORIO Gabriella, Assessore alle Finanze e alla Partecipazione;
- d. CUNTRÒ Anna Maria, Assessore al Welfare;
- e. FIANDACA Salvatore, Assessore allo Sport;
- f. TURCO Luigi, Assessore ai Trasporti.
- g. COSTANTINI Luca, nella sua qualità di Segretario generale.

2. membri della Delegazione trattante di parte pubblica, che hanno preso parte all'unico incontro che, dagli atti acquisiti, risulta essere stato svolto con le organizzazioni

sindacali in relazione all'ipotesi di CCDIL per l'anno 2016, come si rileva dal Verbale n. 1 del 17 ottobre 2016 (doc.7 - allegato n. 20):

a. COSTANTINI Luca, nella sua qualità di Segretario Generale e Presidente della rappresentanza di parte pubblica;

b. MURANO Raffaele, nella sua qualità di Dirigente del Settore di Staff e componente della rappresentanza di parte pubblica;

c. CUNTRÒ Anna Maria, nella sua qualità di Assessore al Personale;

3. membri del collegio dei revisori che hanno espresso parere favorevole sull'ipotesi di contrattazione collettiva decentrata integrativa - Area Dirigenti - per l'anno 2016, come da Verbale n. 39 del 13 dicembre 2016 (doc.7 - allegato n. 21):

a. CAMARDA Rosario, nella sua qualità di Presidente;

b. GHIGLIONE Roberto, nella sua qualità di componente;

c. BAJARDI Maria Emma Leonarda, nella sua qualità di componente.

La seconda posta di danno che, in questa sede, si contesta, attiene alla illegittima attribuzione ed erogazione delle retribuzioni di posizione per le annualità dal 2017 al 2021 e di risultato dei dirigenti, per le annualità dal 2017 al 2020.

L'illiceità della liquidazione e la corresponsione del trattamento stipendiale accessorio, in assenza di un'opportuna differenziazione e prescindendo dalla disciplina legislativo-contrattuale, che collega inderogabilmente il trattamento economico accessorio al livello di responsabilità del singolo ufficio dirigenziale e ai risultati conseguiti dal dirigente, costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza della Corte dei conti (tra i tanti pronunciamenti, si vedano Corte dei conti, Sez. I App. n.241/2018; id. sez. III App. n.609/2016; id., Sez. Puglia, n.217/2019; id., III App., n.301/2015; id, Sez. Veneto, n.481/2009. Ancora di recente, vd. Sez. Lombardia n. 132/2020).

In particolare, si richiama il parametro legislativo in materia, costituito dall'art. 18 del D.lgs. n. 150/2009, che, al comma 2, recita: *“È vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto”*.

Il finanziamento della retribuzione di posizione e di quella di risultato è dato dal Fondo della dirigenza (art. 26 del CCNL 23.12.1999), che:

- risulta determinato in misura illegittima, per il periodo 2010-2020;
- è stato deciso e approvato omettendo l'acquisizione del parere obbligatorio del Collegio dei revisori dei conti, con riferimento alle annualità dal 2017 al 2019.

Inoltre, la misura delle retribuzioni di posizione e di risultato non risulta stabilita in alcun atto, poiché il Comune di Grugliasco ha ommesso di stipulare i contratti individuali dei dirigenti, previsti dagli artt. 19, comma 2, quinto periodo e 24 del D.lgs. n. 165/2001, che avrebbero dovuto definirne puntualmente proprio il trattamento accessorio.

A fortiori, le retribuzioni di posizione e di risultato sono state annualmente stabilite e distribuite in misura identica per tutti la dirigenza, senza che, in proposito, tale decisione sia sorretta da un'adeguata motivazione.

Infine, il sistema di pesatura delle posizioni, nonché l'applicazione dello stesso, sono risultati estremamente datati, rendendo, di fatto, discutibile la misura della retribuzione di posizione erogata ai dirigenti, questi ultimi diminuiti numericamente nel corso degli anni e investiti di competenze differenti da quelle originarie.

Dall'istruttoria svolta, come specificato in precedenza, è emersa l'avvenuta valutazione, tramite l'apposito O.I.V./Nucleo di Valutazione con il conseguente riconoscimento dell'indennità di risultato.

Tenuto conto di quanto in precedenza rilevato, nonché:

- del limite minimo del 15% del fondo per il salario accessorio previsto dall'art. 28 del CCNL 23.12.1999, ripreso dall'art. 15, comma 4, del nuovo CCNL 21.05.2018, per la retribuzione di risultato;
- del fatto che la norma contrattuale in questione non potrebbe essere modificata in peius o in melius dalla contrattazione integrativa;
- del fatto che non viene censurata l'assenza di risultati;
- del limite minimo di euro 11.533,17, previsto dall'art. 27 del CCNL 23.12.1999, come modificato dal CCNL 03.08.2010;
- in ossequio alla c.d. "regola dei vantaggi comunque conseguiti" di cui all'art. 1, comma 1 bis, della legge n. 20/1994,

si rileva un vulnus causato alle casse del Comune di Grugliasco, quantificato nelle somme eccedenti il minimo contrattuale, corrisposte ai dirigenti a titolo di retribuzione di posizione e di risultato dal 2015 al 2019 sintetizzato, per economicità e immediatezza di lettura, nella tabella che segue (doc. 11 annotazione GDF 205278/22 e allegato 6):

Anno	Retribuzione di posizione corrisposta eccedente il minimo	Retribuzione di risultato corrisposta eccedente il minimo	Somma delle eccedenze corrisposte
2016	0,00	19.876,76	19.876,76
2017	97.613,22	14.841,22	112.454,44
2018	130.719,35	15.732,74	146.452,09
2019	132.409,10	19.488,89	151.897,99
2020	131.443,78	9.616,16	141.059,94
2021	142.462,99	0,00	142.462,99
Totale	634.648,44	79.555,77	714.204,21

Il totale relativo all'ulteriore posta di danno è, pertanto, di euro **714.204,21**.

Il documento patrimoniale de quo è imputabile:

1. ai sensi dell'art. 45, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001, a norma del quale "i dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori", al personale direttivo sotto specificato:

a. dott. MURANO Raffaele, nella sua qualità di Dirigente del Settore di Staff, (dal 2018, divenuto Settore Risorse Umane, Organizzazione, Demografici e Comunicazione) nonché responsabile del procedimento amministrativo di quantificazione e liquidazione della retribuzione di risultato riconosciuta ai dirigenti per le annualità 2017, 2018 e 2019, concluso con la sottoscrizione della D.D. n. 734 del 13 novembre 2018 (Risultato 2017), della D.D. n. 620 del 9 agosto 2019 (Risultato 2018) e della D.D. n. 195 del 9 marzo 2021 (Risultato 2019);

b. dott.ssa COMPARIN Anita, nella sua qualità di Direttore dell'Area Risorse Umane e Organizzazione, nonché responsabile del procedimento amministrativo di liquidazione della retribuzione di risultato riconosciuta ai dirigenti per le annualità 2015 e 2016, concluso con la sottoscrizione della D.D. n. 389 del 26 luglio 2016 (Risultato 2015) e della D.D. n. 557 del 10 agosto 2017 (Risultato 2016);

2. ai dirigenti che hanno apposto il visto di regolarità contabile sui predetti provvedimenti:

c. dott. MOSCA Roberto, nella sua qualità di Ragioniere Generale e Dirigente del Settore Programmazione e Risorse, per la violazione degli obblighi di controllo di regolarità contabile sulle Determinazioni Dirigenziali n. 734 del 13 novembre 2018 (Risultato 2017), n. 620 del 9 agosto 2019 (Risultato 2018) e n. 195 del 9 marzo 2021 (Risultato 2019);

d. dott.ssa OLIVETTI Celestina, nella sua qualità di Vicario del Ragioniere Generale e Dirigente del Settore Programmazione e Risorse, per la violazione degli obblighi di controllo di regolarità contabile sulla D.D. n. 557 del 10 agosto 2017 (Risultato 2016).

Gli artt. 49, 151 e 153 del T.U.E.L., infatti, attribuiscono al responsabile del servizio finanziario o di ragioneria una competenza generale in materia di verifica della regolarità contabile degli impegni di spesa e di gestione dell'attività finanziaria. In presenza di un quadro normativo che assegnava al dott. Roberto MOSCA e alla dott.ssa OLIVETTI Celestina, un ruolo di particolare rilievo nella gestione delle spese dell'ente, la loro condotta appare connotata da gravi violazioni dei doveri d'ufficio. A formare tale convincimento è

soprattutto la considerazione che gli stessi, dotati peraltro di lunga esperienza professionale, hanno acriticamente provveduto all'apposizione dei visti di regolarità, trascurando i molti segnali (p.es. assenza dei contratti individuali, assenza dei pareri del Collegio Sindacale, arretratezza del sistema di pesatura delle posizioni, ecc.) che i medesimi potevano agevolmente rilevare, mediante l'uso della normale diligenza, circa l'illegittimità delle procedure seguite.

3. al Sindaco del Comune di Grugliasco, dott. MONTÀ Roberto, per aver sottoscritto i Provvedimenti concessivi degli emolumenti in parola (Provvedimento Sindaco n. 10 del 14 luglio 2016; Provvedimento Sindaco n. 11 del 9 giugno 2017, Provvedimento Sindaco 24 del 6 novembre 2018, Provvedimento Sindaco n. 27 del 8 agosto 2019 e Provvedimento Sindaco n. 7 del 25 febbraio 2021), nonché in virtù del ruolo attribuitogli dall'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che delinea la figura del Sindaco quale organo responsabile dell'amministrazione del Comune (1° comma) e stabilisce che il medesimo sovrintenda al funzionamento dei servizi, degli uffici e all'esecuzione degli atti (2° comma). I suddetti compiti di sovrintendenza e controllo in capo al Sindaco imponevano al dott. MONTÀ un dovere di verifica più stringente sul procedimento amministrativo in argomento, posto anche che i documenti sulla base dei quali concedere le retribuzioni di posizione e di risultato provenivano proprio dai Dirigenti, ossia dalle persone direttamente interessate a una positiva e rapida definizione del procedimento stesso;

4. al Segretario generale del Comune di Grugliasco, dott. COSTANTINI Luca, che, in violazione dell'art. 97 del TUEL, ha - con colpa grave - ommesso di segnalare, al Sindaco e agli Uffici preposti, le molteplici criticità evidenziate in relazione al trattamento economico accessorio del personale dirigente, contravvenendo ai doveri di collaborazione e di

assistenza giuridico-amministrativa verso gli organi dell'ente sulla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

5. ai membri delle Giunte comunali, con particolare riferimento alla retribuzione di posizione, oltre a quella di risultato. I medesimi, nelle Deliberazioni di approvazione della quantificazione del Fondo complessivo retribuzione di posizione e di risultato dirigenziale per gli anni 2015-2019 (Cfr. **Doc. 7 Allegato n. 1 annotazione GDF - documenti acquisiti di cui all'Elenco del 09/04/2021 punto 12**), senza indicarne le motivazioni, hanno espressamente confermato le risultanze formalizzate con la D.G.C. n. 70 del 9 marzo 2010, avente ad oggetto "Nuova graduazione delle posizioni dirigenziali anno 2010", ossia la pesatura delle posizioni in questione. Nel dettaglio, si fa riferimento

- ai presenti e votanti favorevolmente in merito alla proposta di D.G.C. n. 243 del 2 novembre 2015, relativa alle risorse finanziarie C.C.D.I.L. Area Dirigenti anno 2015:

a. MONTÀ Roberto, Sindaco;

b. MUSARÒ Luigi, Vicesindaco;

c. BINDA Pierpaolo, Assessore all'Urbanistica;

d. BORIO Gabriella, Assessore alle Finanze e alla Partecipazione;

e. CUNTRÒ Anna Maria, Assessore al Welfare;

f. FIANDACA Salvatore, Assessore allo Sport;

- presenti e votanti favorevolmente in merito alla proposta di D.G.C. n. 230 del 19 settembre 2016, relativa alle risorse finanziarie C.C.D.I.L. Area Dirigenti anno 2016:

a. MONTÀ Roberto, Sindaco;

b. MUSARÒ Luigi, Vicesindaco;

c. BINDA Pierpaolo, Assessore all'Urbanistica;

d. BORIO Gabriella, Assessore alle Finanze e alla Partecipazione;

e. CUNTRÒ Anna Maria, Assessore al Welfare;

f. FIANDACA Salvatore, Assessore allo Sport;

g. TURCO Luigi, Assessore ai Trasporti.

Non appare superfluo sottolineare come anche nell'allegato B della Deliberazione in questione, recante "Direttive della Giunta Comunale alla Delegazione di Parte Pubblica, "Area Dirigenti" per l'anno 2016", a pag. 3, ultimo capoverso, i componenti la Giunta specifichino che "...gli accordi decentrati per l'anno 2016 dovranno anche osservare le seguenti specificazioni: ... conferma, fino a conclusione dell'attuale mandato amministrativo, delle attuali ponderazioni e graduazioni dirigenziali (deliberazione n. 70 del 9 marzo 2010)". Ancora una volta, non si rappresentano le ragioni di tale scelta, adottata sebbene Sindaco e Assessori fossero pienamente a conoscenza delle mutate condizioni numeriche e organizzative della compagine dirigenziale dell'ente, per effetto del processo di riorganizzazione degli Uffici comunali, dai medesimi avviato;

– presenti e votanti favorevolmente in merito alla proposta di D.G.C. n. 271 del 23 ottobre 2017, relativa alle risorse finanziarie C.C.D.I.L. Area Dirigenti anno 2017:

a. MONTÀ Roberto, Sindaco;

b. BORIO Gabriella, Assessore alla Promozione della Città, Sport e Commercio;

c. BIANCO Raffaele, Assessore alla Mobilità sostenibile e Viabilità;

d. GAITO Emanuele, Assessore all'Urbanistica e all'Ambiente;

e. GUARINO Emanuela, Assessore alla Cultura e Saperi;

f. MORTELLARO Luca, Assessore al Bilancio e al Lavoro;

g. VIOTTI Pietro, Assessore all'Attuazione del Programma;

– presenti e votanti favorevolmente in merito alla proposta di D.G.C. n. 209 del 3 settembre 2018, relativa alle risorse finanziarie C.C.D.I.L. Area Dirigenti anno 2018:

a. MONTÀ Roberto, Sindaco;

b. MARTINO Elisa, Vicesindaco e Assessore al Welfare e alle Politiche Giovanili;

- c. BORIO Gabriella, Assessore alla Promozione della Città, Sport e Commercio;
 - d. BIANCO Raffaele, Assessore alla Mobilità sostenibile e Viabilità;
 - e. GAITO Emanuele, Assessore all'Urbanistica e all'Ambiente;
 - f. MORTELLARO Luca, Assessore al Bilancio e al Lavoro;
 - g. VIOTTI Pietro, Assessore all'Attuazione del Programma;
- presenti e votanti favorevolmente in merito alla proposta di D.G.C n. 239 del 7 ottobre 2019, relativa alle risorse finanziarie C.C.D.I.L. Area Dirigenti anno 2019:
- a. MONTÀ Roberto, Sindaco
 - b. MARTINO Elisa, Vicesindaco e Assessore al Welfare e alle Politiche Giovanili
 - c. BORIO Gabriella, Assessore alla Promozione della Città, Sport e Commercio
 - d. BIANCO Raffaele, Assessore alla Mobilità sostenibile e Viabilità;
 - e. GAITO Emanuele, Assessore all'Urbanistica e all'Ambiente;
 - f. GUARINO Emanuela, Assessore alla Cultura e Saperi;
 - g. MORTELLARO Luca, Assessore al Bilancio e al Lavoro;
 - h. VIOTTI Pietro, Assessore all'Attuazione del Programma.

I sopracitati atti, prodotti del Sindaco e della Giunta, con l'avallo del Segretario Generale, si sono chiaramente inseriti in maniera determinante nella sequenza causale che ha condotto al pagamento delle retribuzioni di posizione e di risultato.

Con riguardo alla retribuzione dei dirigenti, il Sindaco e la Giunta sono titolari di competenze gestorie proprie e, pertanto, come precisato nei precedenti paragrafi, nei loro confronti non è applicabile la c.d. "esimente politica", prevista dall'art. 1, comma 1 ter, della legge 14.01.1994, n. 20.

La materia della retribuzione accessoria dei dirigenti e del segretario generale degli enti locali trova, infatti, la propria regolamentazione anche nel D.lgs. 18.08.2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

A norma dell'art. 48, comma 3, del precitato Decreto, è "di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio".

A norma del successivo art. 50, il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti (comma 2) e nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali (comma 10).

Risulta evidente, dalla disciplina normativa innanzi riportata, che, in materia di attribuzioni economiche dei dirigenti, l'attività di mero indirizzo spetta al Consiglio comunale, che detta i principi generali e i limiti cui dovranno attenersi gli organi esecutivi, mentre al Sindaco e alla Giunta spetta la concreta determinazione delle retribuzioni, che certamente è attività gestoria, riguardando specifiche questioni relative al governo del personale dirigenziale.

Peraltro, il Segretario Generale era stato designato quale componente della parte pubblica per la concertazione e, unitamente all'Assessore al Personale, dott.ssa Anna Maria CUNTRÒ ha partecipato alla riunione del 17.10.2016 con la rappresentanza di parte sindacale (Cfr. doc. 7 Allegato n. 1 annotazione GDF - documenti acquisiti di cui all'Elenco del 09/04/2021 - VERBALE n. 1 del 17 ottobre 2016 - punto n. 13): non è plausibile, quindi, che il Sindaco, il Segretario Generale e i componenti della Giunta non fossero pienamente consapevoli, in concreto, della valenza giuridica ed economica delle decisioni assunte in materia.

Il comportamento in concreto tenuto dai predetti è completamente difforme da quello che sarebbe stato necessario in ossequio alle specifiche prescrizioni normative, ovvero desumibili da comuni regole di cautela o da principi di buona amministrazione.

In conclusione, allo stato si ravvisano sussistenti in capo agli odierni convenuti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile per il danno arrecato al COMUNE DI GRUGLIASCO:

- il rapporto di impiego o di servizio in ragione del quale si è verificato il comportamento pregiudizievole foriero di danno;
- il complessivo danno erariale patito dall'Amministrazione comunale ad oggi accertato, quantomeno pari ad euro **765.113,65**, contestato in questa sede ai singoli invitati per la quota parte *infra* specificata;
- il nesso di causalità tra l'evento lesivo e il comportamento posto in essere;
- l'elemento soggettivo della colpa grave.

I comportamenti tenuti dagli odierni invitati appaiono contraddistinti da colpa grave, raffrontando la condotta osservata nella circostanza con quella concretamente esigibile dal funzionario pubblico, dall'amministratore e dal revisore contabile secondo la diligenza professionale richiesta (art. 1176, comma 2 c.c.).

Nel complessivo comportamento tenuto dagli odierni invitati, i cui oneri di diligenza appaiono indiscutibili attese le rispettive funzioni istituzionali svolte, appare pienamente verificato siffatto elemento psicologico gravemente colposo (cfr. Corte conti, sez. giur. Lazio, sent. n. 236/2014): *"in sostanza la colpa consiste nell'aver violato un criterio medio di diligenza, il quale deve essere più o meno elastico per adattarsi alle circostanze del caso concreto e, nel caso di colpa professionale, la limitazione al dolo e alla colpa grave si giustifica proprio perché si impone all'agente un rischio che egli non si assumerebbe se sapesse di dover rispondere per colpa lieve. In conseguenza, la limitazione delle responsabilità ai casi di dolo o colpa grave va visto come la realizzazione di un principio di ragionevolezza consistente nel fatto che la forma di colpa alla quale si deve riferire è quella in concreto cioè quella che si accerta in base ai criteri della prevedibilità ed*

evitabilità della serie causale produttiva del danno. Ciò comporta che la colpa grave nella responsabilità amministrativa va individuata in relazione ai poteri e alle funzioni attribuite ai convenuti nella fattispecie concreta”.

Il danno complessivo patito dal Comune di Grugliasco, quantificato in euro **765.113,65**, deve essere addebitato ai convenuti in conseguenza del proprio apporto causale a quanto contestato. Tuttavia, ferma restando la sussistenza della colpa grave in capo ai medesimi, non diversamente graduabile rispetto a quanto contestato nell’invito a dedurre (sotto tale aspetto dovendosi ritenere equiparabile, per i motivi sopra esposti, l’elemento soggettivo di tutti coloro che abbiano partecipato ai procedimenti relativi alle due poste di danno erariale), in accoglimento delle deduzioni delle difese sul *quantum*, la quota parte viene più precisamente rideterminata per ciascuno, rispetto al periodo di adozione dei singoli atti forieri del danno, nei termini che seguono:

1) PER LA PRIMA POSTA DI DANNO (TOTALE EURO 50.909,44):

Presunti Responsabili	2017	2018	2019	2020	Totale
	12.727,36	12.727,36	12.727,36	12.727,36	50.909,44
Montà Roberto	1.157,03	1.157,03	1.157,03	1.157,03	4.628,13
Musarò Luigi	1.157,03	1.157,03	1.157,03	1.157,03	4.628,13
Borio Gabriella	1.157,03	1.157,03	1.157,03	1.157,03	4.628,13
Cuntrò Anna Maria	1.157,03	1.157,03	1.157,03	1.157,03	4.628,13
Fiandaca Salvatore	1.157,03	1.157,03	1.157,03	1.157,03	4.628,13
Turco Luigi	1.157,03	1.157,03	1.157,03	1.157,03	4.628,13
Costantini Luca	1.157,03	1.157,03	1.157,03	1.157,03	4.628,13
Murano Raffaele	1.157,03	1.157,03	1.157,03	1.157,03	4.628,13
Camarda Rosario	1.157,03	1.157,03	1.157,03	1.157,03	4.628,13
Ghiglione Roberto	1.157,03	1.157,03	1.157,03	1.157,03	4.628,13
Bajardi Maria E.L.	1.157,03	1.157,03	1.157,03	1.157,03	4.628,13

2) PER LA SECONDA POSTA DI DANNO (TOTALE EURO 714.204,21):

dal 2016 al 2018:

Presunti Responsabili	2016	2017		2018	
	Risultato	Posizione	Risultato	Posizione	Risultato
	19.876,76	97.613,22	14.841,22	130.719,35	15.732,74
Murano Raffaele	-	-	1.484,12	-	1.573,27
Comparin Anita	2.208,53	-	-	-	-
Mosca Roberto	-	-	1.484,12	-	1.573,27
Olivetti Celestina	2.208,53	-	-	-	-
Montà Roberto	2.208,53	12.201,65	1.484,12	16.339,92	1.573,27
Costantini Luca	2.208,53	12.201,65	1.484,12	16.339,92	1.573,27
Musarò Luigi	2.208,53	-	-	-	-
Binda Pierpaolo	2.208,53	-	-	-	-
Borio Gabriele	2.208,53	12.201,65	1.484,12	16.339,92	1.573,27
Cuntrò Anna Maria	2.208,53	-	-	-	-
Fiandaca Salvatore	2.208,53	-	-	-	-
Turco Luigi	-	-	-	-	-
Bianco Raffaele	-	12.201,65	1.484,12	16.339,92	1.573,27
Gaito Emanuele	-	12.201,65	1.484,12	16.339,92	1.573,27
Guarino Emanuela	-	12.201,65	1.484,12	-	-
Mortellaro Luca	-	12.201,65	1.484,12	16.339,92	1.573,27
Viotti Pietro	-	12.201,65	1.484,12	16.339,92	1.573,27
Martino Elisa	-	-	-	16.339,92	1.573,27

dal 2019 al 2021:

Presunti Responsabili	2019		2020		2021
	Posizione	Risultato	Posizione	Risultato	Posizione
	132.409,10	19.488,89	131.443,78	9.616,16	142.462,99
Murano Raffaele	-	1.771,72	-	-	-
Comparin Anita	-	-	-	-	-
Mosca Roberto	-	1.771,72	-	-	-
Olivetti Celestina	-	-	-	-	-
Montà Roberto	14.712,12	1.771,72	16.430,47	1.202,02	17.807,87
Costantini Luca	14.712,12	1.771,72	16.430,47	1.202,02	17.807,87
Musarò Luigi	-	-	-	-	-
Binda Pierpaolo	-	-	-	-	-
Borio Gabriele	14.712,12	1.771,72	16.430,47	1.202,02	17.807,87
Cuntrò Anna Maria	-	-	-	-	-
Fiandaca Salvatore	-	-	-	-	-
Turco Luigi	-	-	-	-	-
Bianco Raffaele	14.712,12	1.771,72	16.430,47	1.202,02	17.807,87
Gaito Emanuele	14.712,12	1.771,72	16.430,47	1.202,02	17.807,87
Guarino Emanuela	14.712,12	1.771,72	-	-	-
Mortellaro Luca	14.712,12	1.771,72	16.430,47	1.202,02	17.807,87
Viotti Pietro	14.712,12	1.771,72	16.430,47	1.202,02	17.807,87
Martino Elisa	14.712,12	1.771,72	16.430,47	1.202,02	17.807,87

E così complessivamente per la seconda posta di danno:

Presunti Responsabili	Totale
	714.204,21
Murano Raffaele	4.829,11
Comparin Anita	2.208,53
Mosca Roberto	4.829,11
Olivetti Celestina	2.208,53
Montà Roberto	85.731,70
Costantini Luca	85.731,70
Musarò Luigi	2.208,53
Binda Pierpaolo	2.208,53
Borio Gabriele	85.731,70
Cuntrò Anna Maria	2.208,53
Fiandaca Salvatore	2.208,53
Turco Luigi	-
Bianco Raffaele	83.523,17
Gaito Emanuele	83.523,17
Guarino Emanuela	30.169,61
Mortellaro Luca	83.523,17
Viotti Pietro	83.523,17
Martino Elisa	69.837,40

Si fa presente che al danno risarcibile si devono aggiungere interessi legali, rivalutazione monetaria ed eventuali spese di giustizia; tale somma potrà essere aumentata del maggiore importo che dovesse risultare in giudizio.

Con l'espressa avvertenza che l'ammontare complessivo del danno arrecato potrà subire variazioni, anche in aumento, anche in relazione all'emergere di ulteriori circostanze e che comunque lo stesso dovrà essere incrementato di rivalutazione monetaria ai sensi di legge, interessi moratori o legali, ulteriori e successivi, maturati e maturandi dalla data dell'evento lesivo al saldo effettivo contestato in questa sede, e nell'eventuale sede processuale, delle spese di giudizio.

L'importo di danno è da ritenersi attuale, in ogni caso della eventuale refusione non potrà che tenersi conto in sede di esecuzione della emananda invocata sentenza di condanna della Corte dei conti.

PER QUESTI MOTIVI

Il sottoscritto Vice Procuratore Generale, nell'interesse della legge, vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli artt. 86 e segg. dell'All. n. 1 del D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante "*Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124*",

CITA

1. MONTA' Roberto (c.f. MNTRRT77B09L219Q) nato a Torino il 09.02.1977, residente a Grugliasco (TO) in Via Lorenzo Bongiovanni,26 - Scala C- Interno 1, rappresentato e difeso, come da procura speciale, dall'Avvocato Luca Tamassia (c.f. TMSLCU55M05F257Z - fax 059-344686 - PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Viale del Sagittario, Traversa G, n.41, Modena 41126, - domicilio digitale PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it, con richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: luca.tamassia@ordineavvmodena.it ;

2. MUSARO' Luigi (c.f. MSRLGU50E28A281Q) nato ad Andrano (LE) il 28.05.1950, residente a Grugliasco (TO) in via Giovanni Battista La Salle n.121, rappresentato e difeso, come da procura speciale, dall'Avvocato Luca Tamassia (c.f. TMSLCU55M05F257Z - fax 059-344686 - PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Viale del Sagittario, Traversa G, n.41, Modena 41126, - domicilio digitale PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it, con richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: luca.tamassia@ordineavvmodena.it;

3. BINDA Pierpaolo (c.f. BNDPPL48H13G062F) nato a Omegna (VB) il 13.06.1948, residente a Grugliasco (TO) in Via Severino Doppi n. 3 - Scala: A - rappresentato e difeso, come da procura speciale, dall'Avvocato Luca Tamassia (c.f. TMSLCU55M05F257Z - fax

059-344686 - PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Viale del Sagittario, Traversa G, n.41, Modena 41126, - domicilio digitale PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it, con richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: luca.tamassia@ordineavvmodena.it;

4. BORIO Gabriella (c.f. BROGRL57P65F335T) nata a Moncalieri (TO) il 25.09.1957, residente a Grugliasco (TO) in Via Francesco Craverio n. 111, rappresentata e difesa, come da procura speciale, dall'Avvocato Luca Tamassia (c.f. TMSLCU55M05F257Z - fax 059-344686 - PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Viale del Sagittario, Traversa G, n.41, Modena 41126, - domicilio digitale PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it, con richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: luca.tamassia@ordineavvmodena.it;

5. CUNTRÒ Anna Maria (c.f. CNTNMR56A46C351D) nata a Catania il 06.01.1956, residente a Grugliasco (TO), in Via Gerolamo Olevano n. 110 - Scala: C - Interno: 6 - rappresentata e difesa, come da procura speciale, dall'Avvocato Luca Tamassia (c.f. TMSLCU55M05F257Z - fax 059-344686 - PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Viale del Sagittario, Traversa G, n.41, Modena 41126, - domicilio digitale PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it , con richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: luca.tamassia@ordineavvmodena.it ;

6. FIANDACA Salvatore (c.f. FNDSVT57S06H281R) nato a Riesi (CL) il 06.11.1957, residente a GRUGLIASCO (TO) in Via Carlo Girardi n. 5 - Interno: 5, rappresentato e difeso, come da procura speciale, dall'Avvocato Luca Tamassia (c.f. TMSLCU55M05F257Z - fax 059-344686 - PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Viale del Sagittario, Traversa G, n.41, Modena 41126, - domicilio digitale PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it, con richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: luca.tamassia@ordineavvmodena.it;

7. COSTANTINI Luca (c.f. CSTLCU69E07A123C) nato ad Alatri (FR) il 07.05.1969, residente a Samone (TO) in Via Tripoli n.27- Lettera: F, rappresentato e difeso, come da procura speciale, dall'Avvocato Luca Tamassia (c.f. TMSLCU55M05F257Z - fax 059-344686 - PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Viale del Sagittario, Traversa G, n.41, Modena 41126, - domicilio digitale PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it, con richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: luca.tamassia@ordineavvmodena.it ;

8. MURANO Raffaele (c.f. MRNRFL60L06I438N) nato a Sarno il 06.07.1960 e residente a Beinasco Fraz. Borgaretto (TO) in Piazza Pertini 18, rappresentato e difeso, come da procura speciale, dall'Avvocato Luca Tamassia (c.f. TMSLCU55M05F257Z - fax 059-344686 - PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Viale del Sagittario, Traversa G, n.41, Modena 41126, - domicilio digitale PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it, con richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: luca.tamassia@ordineavvmodena.it;

9. TURCO Luigi (c.f. TRCLGU64R23E216N) nato a Grugliasco (TO) il 23.10.1964, residente a GRUGLIASCO (TO), in Viale Fabrizio De Andrè n. 55 - Scala: A, rappresentato e difeso, come da procura speciale, dall'Avvocato Luca Tamassia (c.f. TMSLCU55M05F257Z - fax 059-344686 - PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Viale del Sagittario, Traversa G, n.41, Modena 41126, - domicilio digitale PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it, con richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: luca.tamassia@ordineavvmodena.it;

10. CAMARDA Rosario (c.f. CMRRSR42E13F299J) nato a Porto Empedocle (AG) il 13.05.1942, residente ad OSASIO (TO) in VICOLO RICCA n.6, rappresentato e difeso, come da procura speciale, dall'Avvocato Luca Tamassia (c.f. TMSLCU55M05F257Z - fax 059-344686 - PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it), con elezione di domicilio presso lo

studio del difensore in Viale del Sagittario, Traversa G, n.41, Modena 41126, - domicilio digitale PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it, con richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: luca.tamassia@ordineavvmodena.it ;

11. GHIGLIONE Roberto, (c.f. GHGRRT61C11L304A) nato a Tortona (AL) il 11.03.1961, residente a CASTELNUOVO SCRIVIA (AL) in Via Roma n. 65, rappresentato e difeso, come da procura speciale, dall'Avvocato Luca Tamassia (c.f. TMSLCU55M05F257Z - fax 059-344686 - PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Viale del Sagittario, Traversa G, n.41, Modena 41126, - domicilio digitale PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it, con richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: luca.tamassia@ordineavvmodena.it ;

12. BAJARDI Maria Emma Leonarda (c.f. BJRMMM70H65L570O) nata il 25.06.1970, a Valenza (AL) e residente a Valenza (AL), in Strada Bricco Oliva, n.7, rappresentata e difesa, come da procura speciale, dall'Avvocato Luca Tamassia (c.f. TMSLCU55M05F257Z - fax 059-344686 - PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Viale del Sagittario, Traversa G, n.41, Modena 41126, - domicilio digitale PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it, con richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: luca.tamassia@ordineavvmodena.it ;

13. COMPARIN Anita (c.f. CMPNTA56S57I703C), nata a Settimo Torinese (TO) il 17.11.1956, residente a Castagneto Po (TO), in Via Asti n. 25, rappresentata e difesa, come da procura speciale, dall'Avvocato Luca Tamassia (c.f. TMSLCU55M05F257Z - fax 059-344686 - PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Viale del Sagittario, Traversa G, n.41, Modena 41126, - domicilio digitale PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it, con richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: luca.tamassia@ordineavvmodena.it;

14. MOSCA Roberto (c.f. MSCRRRT60E20E625Q) nato a Livorno il 20.05.1960, residente a Torino in Via Collegno Giacinto n.14, rappresentato e difeso, come da procura speciale, dall'Avvocato Luca Tamassia (c.f. TMSLCU55M05F257Z - fax 059-344686 - PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Viale del Sagittario, Traversa G, n.41, Modena 41126, - domicilio digitale PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it, con richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: luca.tamassia@ordineavvmodena.it;

15. OLIVETTI Celestina (c.f. LVTCST63H58B637L), nata a Cantoira (TO) il 18 giugno 1963, residente a Cantoira (TO), via Circonvallazione Centro n. 7, Comune di Cantoira (TO), rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Viriglio del Foro di Torino (c.f.VRGRRCR71L09L219G; fax 011.19113216; PEC riccardoviriglio@pec.ordineavvocatitorino.it), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in corso Moncalieri n. 1, Torino 10131, e con elezione di domicilio digitale presso l'indirizzo PEC di tale avvocato (riccardoviriglio@pec.ordineavvocatitorino.it), in virtù di procura speciale, con richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC riccardoviriglio@pec.ordineavvocatitorino.it ;

16. BIANCO Raffaele (BNCRFL83M08L219A), nato a Torino il 08/08/1983 e residente a Grugliasco (TO), Strada della Pronda n. 161, scala B, interno 18, (TO), rappresentato e difeso in forza di mandato dall'Avv. Prof. Fabrizio Cassella (CSSFRZ63T29L219K; PEC fabriziocassella@pec.ordineavvocatitorino.it; fax: 011/4342124) del Foro di Torino, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Torino, Via Susa n. 13 - domicilio digitale presso indirizzo PEC fabriziocassella@pec.ordineavvocatitorino.it ;

17. GAITO Emanuele (c.f. GTAMNL88R30H355T) nato a Rivoli (TO) il 30.10.1988, residente a Grugliasco (TO), in Strada Antica di Rivoli n. 60 - Interno: 3, rappresentato e difeso, come da procura speciale, dall'Avvocato Luca Tamassia (c.f. TMSLCU55M05F257Z

- fax 059-344686 - PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Viale del Sagittario, Traversa G, n.41, Modena 41126, - domicilio digitale PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it, con richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: luca.tamassia@ordineavvmodena.it;

18. GUARINO Emanuela (GRNMNL69P69L219F), residente a Grugliasco (TO), Via Giorgio Gaber n. 6, scala D, Comune GRUGLIASCO (TO), rappresentata e difesa in forza di mandato dall'Avv. Prof. Fabrizio Cassella (CSSFRZ63T29L219K; PEC fabriziocassella@pec.ordineavvocatitorino.it; fax: 011/4342124) del Foro di Torino, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Torino, Via Susa n. 13 - domicilio digitale PEC fabriziocassella@pec.ordineavvocatitorino.it ;

19. MORTELLARO Luca, (c.f. MRTLCU84C12L219B) nato a Torino il 12.03.1984 residente a Grugliasco (TO) in Via Quarto dei Mille n. 2 - Scala: C, rappresentato e difeso, come da procura speciale, dall'Avvocato Luca Tamassia (c.f. TMSLCU55M05F257Z - fax 059-344686 - PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Viale del Sagittario, Traversa G, n.41, Modena 41126, - domicilio digitale PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it, con richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: luca.tamassia@ordineavvmodena.it ;

20. VIOTTI Pietro (c.f. VTTPT58S08A052W) nato ad Acqui Terme (AL) il 08.11.1958, residente a Grugliasco (TO) in Via Vandalino n. 38 - Scala: A - Interno: 13, rappresentato e difeso, come da procura speciale, dall'Avvocato Luca Tamassia (c.f. TMSLCU55M05F257Z - fax 059-344686 - PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Viale del Sagittario, Traversa G, n.41, Modena 41126, - domicilio digitale PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it, con richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: luca.tamassia@ordineavvmodena.it;

21. MARTINO Elisa (c.f. MRTLSE79M63A859W) nata a Biella (VC) il 23.08.1979, residente a Grugliasco (TO) in Via Leonardo da Vinci n. 9 - Lettera: 1, rappresentata e difesa, come da procura speciale, dall'Avvocato Luca Tamassia (c.f. TMSLCU55M05F257Z; fax 059-344686; PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Viale del Sagittario, Traversa G, n.41, Modena 41126, - domicilio digitale PEC luca.tamassia@ordineavvmodena.it, con richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: luca.tamassia@ordineavvmodena.it,

A COMPARIRE

innanzi alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, sita in Torino, via Bertola n. 28, all'udienza che all'uopo sarà fissata dal Presidente, per ivi sentirsi accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia la Corte Ill.ma,

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere la presente domanda e, per l'effetto, condannare gli odierni convenuti al pagamento complessivo di **euro 765.113,65**, **ciascuno per la propria quota come sopra specificata, a favore del COMUNE DI GRUGLIASCO**, o del diverso importo che verrà determinato nel corso del giudizio, per le ragioni esposte in motivazione in relazione al danno ivi specificato, oltre ad interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

Si avverte che ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 174 del 2016 la costituzione in giudizio degli odierni convenuti **dovrà avvenire entro il termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dal Presidente della Sezione Giurisdizionale** con il decreto in calce alla presente citazione, **ovvero nel minore termine di dieci giorni in caso di abbreviazione dei termini di comparizione**, e che, nello stesso termine, dovranno essere proposte a pena di decadenza le eccezioni, processuali e di merito non rilevabili di ufficio (co. 3), proposte le ulteriori

difese, indicati i mezzi di prova, compresi i documenti offerti in comunicazione, e formulate le conclusioni (co. 2).

In ogni caso, il convenuto non potrà comparire all'udienza se non a mezzo di avvocato iscritto nel relativo albo professionale.

Nello stesso termine potrà eventualmente essere richiesto, qualora ne ricorrano i presupposti, **il rito abbreviato per la definizione alternativa del giudizio, così come previsto dall'art. 130 dell'All. n. 1 al D. L.gs. 26 agosto 2016, n. 174.**

Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed articolare istanze istruttorie, indicare testi, nonché argomentare ed opportunamente precisare le conclusioni fino all'udienza pubblica.

Nel depositare gli atti di giudizio, questo Pubblico Ministero dichiara di voler ricevere tutte le notifiche relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata - piemonte.procura@corteconticert.it ed

INSTA

Con riserva di ogni altro diritto, ragione e azione, affinché l'Ill.mo Signor Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte **voglia fissare l'udienza per la discussione della causa**, assegnando agli odierni convenuti il termine di legge per la costituzione in giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA

Ai sensi dell'art. 86 comma 2 lett. f) del Codice di giustizia contabile si elencano di seguito i documenti che si offrono in comunicazione, tutti depositati digitalmente sul sistema "GiuDiCo" e pertanto da ritenersi produzione originale di parte attrice ai sensi dell'art. 6 del Codice di giustizia contabile:

- **doc. 01: Nota trasmissione MEF - RGS prot. 97846 del 22/06/2020**, della Relazione Verifica amministrativo-contabile presso il Comune di Grugliasco (Rif. Prot. S.I.1681/IV), inviata al Sindaco e al Comune di Grugliasco (prot. procura n. 3828 del 29/06/2020):

- Relazione Verifica amministrativo-contabile presso il Comune di Grugliasco (Rif. Prot. S.I.1681/IV), unitamente ai seguenti allegati:

- elenco rilievi,

- **allegati:**

1. Organigramma aggiornato del Comune di Grugliasco,
2. Deliberazione G.C. n. 70 del 9 marzo 2010,
3. Deliberazione G.C. n. 162 del 12 maggio 2004,
4. Ministero dell'Interno - Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - parere n. 5/2011 del 18 gennaio 2011,
5. e-mail indirizzata al Comune di Grugliasco in data 8 aprile 2019 ad oggetto "*verifica amministrativo-contabile - richiesta documentazione n. 1*",
6. Prospetto, prodotto in sede di verifica a cura del Settore Risorse Umane, contenente le assunzioni a tempo indeterminato e le assunzioni operate ex art. 90 e 110 del TUEL nel quinquennio 2015-2019,
7. Prospetto, prodotto in sede di verifica a cura del Settore Risorse Umane, contenente le assunzioni a tempo determinato operate nel quinquennio 2015-2019,
8. Screenshot della Sezione amministrazione trasparente del sito web istituzionale - Sottosezione "Bandi di concorso" - "Bandi di concorso" - "Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti di "Agente di Polizia municipale" (cat. C) a tempo indeterminato e tempo pieno",
9. Stralcio degli articoli riguardanti il controllo sulle partecipate del "*Regolamento dei controlli interni*", approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.112 nella seduta del

19 dicembre 2012, come modificato/integrato con deliberazione C.C. n. 59 del 16 novembre 2015,

10. Prospetti, relativi a ciascun esercizio del triennio 2016-2018, prodotti in ordine agli adempimenti di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs.23 giugno 2011, n. 118,

11. "Relazione consulenziale finalizzata alla valutazione della congruità/convenienza economica dei servizi erogati dalla società Le Serre Srl a socio unico",

12. Prospetto, prodotto in sede di verifica in allegato ad e-mail del 14.01.2020, contenente gli emolumenti corrisposti nel quinquennio 2015-2019 agli amministratori delle principali società partecipate,

13. Nota prodotta da Le Serre S.r.l.,

14. Nota prodotta da Nove S.p.a.

doc. 02: Nota riscontro MEF -RGS MEF prot. n.200667 del 06/10/2020 con NULLA OSTA alla richiesta del Comune di Grugliasco di proroga dei termini di risposta ai rilievi ispettivi, inviati con nota n. 97846 del 22/06/2020 (prot. procura n.6932 del 07/10/2020);

doc.03: Nota risposta del Comune di Grugliasco prot. n. 61013 del 23/12/2020 ai rilievi ispettivi sollevati con nota n. 97846/2020 (prot. procura n. 9561 del 24/12/2020) corredata dei seguenti allegati:

- deliberazione G.C. n. 180 del 2 novembre 2020 (*"Indirizzi di coordinamento sulla rotazione del personale e individuazione delle figure infungibili"*), (Allegato 1, Allegato 1-A),

- deliberazione G.C. n. 173 dell'11 luglio 2016 ad oggetto: *"Direttive per la contrattazione decentrata e complesso delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2016 Area dipendenti"*, (Allegato 2, Allegato 2-A, Allegato 2-B),

- strutturazione di un obiettivo dirigenziale (Riorganizzazione straordinaria) (Allegato 3),

- impostazione della scheda di valutazione di un dipendente dell'Ente, con la specificazione degli obiettivi di performance nel quale è coinvolto e dei parametri di valutazione previsti dal S.M.V.P. (Allegato 4),
- deliberazione G.C. n. 341 del 20 dicembre 2005 ad oggetto: "*Area Posizioni Organizzative anno 2006 e seguenti*", con cui, modificando la disciplina precedentemente vigente, viene regolarmente data attivazione all'istituzione dell'Area P.O. "*Alte Professionalità*" (Allegato 5);
- contratto individuale di lavoro anno 2006 per incarico di P.O. "*Alta Professionalità*" in capo al dipendente avv. Ivano Malpesi (Allegato 6),
- certificazione rapporto spesa personale entrate correnti anno 2014 (Allegato 7),
- certificazione rapporto spesa personale entrate correnti anno 2015 (Allegato 8),
- originaria costituzione dei rapporti individuali di lavoro dirigenziali, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (Allegati 9 e 10),
- deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 26 ottobre 2020 ad oggetto: "*Integrazione del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi ai fini della formalizzazione degli incarichi dirigenziali con contratti individuali di lavoro*" (Allegato 11 e Allegato 11-A),
- Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2000 (Allegato 12);
- nota interna Prot. n. 40698 del 28 ottobre 2005 (Allegato 13);
- nota Prot. 42872 del 1° dicembre 2011, con la quale veniva trasmesso all'Aran il C.C.D.I.L. Anno 2011 "*Area Dirigenti*" (Allegato 14).
- deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 14/12/2020, ad oggetto: "*Individuazione nuovo Sistema di Graduazione delle Posizioni Dirigenziali*" (Allegato 15, Allegato 15-A).
- SEG_032_Orientamenti_Applicativi ARAN - (Allegato 16);
- Nota del Ministero dell'Interno 3/2011 (Allegato 17);
- Avviso pubblico - allegato 18 -

- Individuazione candidato cui conferire l'incarico di dirigente a tempo determinato nota conclusiva Prot. n. 18318 del 19 aprile 2018, (Allegato 19);
- nota di commento all'Ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Unite, n. 21600 del 4 settembre 2018 e ricognitiva sulla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (Allegato 20);
- Ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Unite, n. 21600 del 4 settembre 2018 (Allegato 21).
- documentazione Consip (Allegato 22)
- Determina Dirigenziale n. 261 del 5 aprile 2018, ad oggetto *“Processo di riorganizzazione straordinaria dell'Ente. Conclusione incarico. Liquidazione compensi”* (Allegato 23),
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 2 maggio 2018, ad oggetto *“Processo di riorganizzazione straordinaria dell'Ente: modifica processi decisionali precedenti e adozione nuove direttive inerenti l'assetto organizzativo transitorio di primo e secondo livello per l'anno 2018”* (Allegato 24),
- deliberazione Consiglio Comunale n. 75 del 30.11.2020 ad adeguare il regolamento (Allegato 25, Allegato 25-A, Allegato 25-B),
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 22.12.2014 ad oggetto *“Adempimento ex Legge 6 agosto 2008, n. 133 ed ex Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di personale delle società controllate dal Comune di Grugliasco* (allegato 26)
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 24.09.2020, ad oggetto: *“Indirizzi alle società controllate in materia di spese di funzionamento, ai sensi dell'art. 19 del d. lgs. n. 175/2016”* (allegato 27).
- SOC. LE SERRE Estratto libro verbali assemblee (Allegato 28)
- SOC. LE SERRE - Verbale Assemblea straordinaria dei soci del 21.09.2015, (Allegato 29),
- SOC. LE SERRE - Verbale di Assemblea della Società del 16.02.2018

- **doc.04: Nota integrativa di risposta del Comune di Grugliasco prot. n. prot. n. 1017 del 08.01.2021** ai rilievi ispettivi sollevati con nota n. 97846/2020 (prot. procura n. 99 del 08/01/2021) corredata dei seguenti allegati:

- certificazione N. 21/SSRRCO/CCN/20 del contratto rilasciata dalla Corte dei conti a Sezioni Riunite (allegato 1);

- **doc.05 - nota riscontro del MEF - RGS - prot. 22865 del 01/02/2021** (prot. procura n.724 del 02/02/2021);

- **doc.06 - Decreto della Procura n.56 del 04.02.2021** di delega alla Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Torino;

- **doc.07 - Annotazione di polizia erariale prot. 0238062/2021 del 28.07.2021**, (prot. Procura n.4467 del 28/07/2021) in riscontro al decreto di delega n.56/2021 corredata della seguente documentazione:

all. parte 1.zip

1. Processo verbale di operazioni compiute e relazione di notificazione Nucleo di Polizia Economico Finanziaria -Gruppo Tutela Spesa Pubblica, redatti in data 19.03.2021 e in data 09 aprile 2021 presso il Comune di Grugliasco (TO) con acclusa documentazione di cui all'Elenco documentazione fornito dal Comune di Grugliasco il 09/04/2021 al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria - Gruppo Tutela Spesa Pubblica;

2. nota n. MEF - RGS - Prot. 97846 del 22/06/2020 – U - (doc.1);

3. nota n. MEF RGS - Prot. 200667 del 06/10/2020 – U - (doc.2);

4. nota prot. n. 61013 del 23.12.2020 del Comune di Grugliasco (TO) (doc.3);

5. nota prot. n. 1017 del 08.01.2021 del Comune di Grugliasco (TO); (doc.4)

6. nota n. MEF - RGS - Prot. 22865 del 01/02/2021 – U - (doc.5);

7. parere ARAN n. 0019932/2015 del 18/06/2015;

8. contratti di lavoro tra il Comune di Grugliasco e il personale con qualifica dirigenziale;

9. Circolare n. 20 prot. 85413 del 05/05/2017, della Ragioneria Generale dello Stato; 10, Linee Guida dell'ANAC n. 4/2016, approvate con delibera n. 1097 del 26.10.2016;

all. parte 2.zip

11. D.D. n. 1027 del 30.12.2020;

12. curricula dirigenti Comune di Grugliasco

13. D.D. n. 405 del 29.05.2019;

14. esempi di affidamenti di assistenza gestionale alla predisposizione del bilancio consolidato, concessi da enti locali diversi dal Comune di Grugliasco;

all. parte 3.zip

15. D.G.C. n. 36 del 25 febbraio 2013;

16. Verbale n. 1/2012 del 17 dicembre 2012 – sottoscrizione ipotesi CCDIL Area Dirigenti Anno 2012;

17. Verbale n. 1/2013 del 6 marzo 2013 – sottoscrizione CCDIL Area Dirigenti Anno 2012;

18. parere del collegio dei revisori in materia di controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata per l'Area Dirigenza con i vincoli di bilancio e certificazione degli oneri, datato 14 febbraio 2013;

19. D.G.C. n. 320 del 14 dicembre 2016;

20. Verbale n. 1 del 17 ottobre 2016 – sottoscrizione ipotesi CCDIL Area Dirigenti Anno 2016;

21. Verbale n. 39 del 13 dicembre 2016 – parere del collegio dei revisori sull'ipotesi CCDIL Area Dirigenti Anno 2016;

22. prospetto di determinazione del presente danno erariale da illegittima erogazione delle retribuzioni di posizione e di risultato per gli anni dal 2015 al 2019;

23. liquidazione n. 195 del 19.05.2017 e acclusa fattura elettronica n. 8/PA del 18.05.2017 dello "Studio Legale Merani, Vivani & Associati";

24. mandato di pagamento n. 1958 del 22.05.2017;

25.liquidazione n. 20 del 24/05/2017 e acclusa fattura elettronica/parcella n. GRU0517 005 del 12/05/2017;

26. mandato di pagamento n. 2059 del 24.05.2017

- **doc.08 - Nota Comune di Grugliasco prot. n.0077807 del 13.12.2021** (prot. procura n.6561 del 13/12/2021) corredata della seguente documentazione:

- copia Determinazione Dirigenziale n. 916 del 6 dicembre 2021, ad oggetto *“Ricognizione e rideterminazione dei Fondi Risorse Decentrate Dipendenti in Qualifica/Categoria professionale (anni 1995 - 2021)”*.

- **doc.09 - Nota Comune di Grugliasco prot. n.0012536 del 18.02.2022** (prot. procura n. 966 del 21/02/2022) corredata della seguente documentazione:

- all.1) copia Determinazione Dirigenziale n. 916 del 6 dicembre 2021, ad oggetto *“Ricognizione e rideterminazione dei Fondi Risorse Decentrate Dipendenti in Qualifica/Categoria professionale (anni 1995 2021)”*;

- all. 2) Raffronto co.co.co. Cat D 2012-2017”;

- **doc.10 - Decreto della Procura n.193/2022 del 17.05.2022** di delega alla Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Torino per acquisizione documentazione relativa agli esborsi sostenuti dal Comune di Grugliasco;

- **doc.11- Annotazione di polizia erariale prot. 205278/2022 del 22.06.2022**, (prot. Procura n 3584 del 27/06/2022) in riscontro al decreto di delega n.193/2022 corredata della seguente documentazione:

-**allegato n. 1:** processo verbale di operazioni compiute e relazione di notificazione del decreto istruttorio, redatti nei confronti del Comune di Grugliasco e sottoscritti in data 26.05.2022 e 06.06.2022, con acclusa documentazione di cui all’Elenco documentazione

fornito dal Comune di Grugliasco il 06/06/2022 al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria

- Gruppo Tutela Spesa Pubblica;

- **allegato n. 2:** stampa delle e-mail di integrazione documentale, datate 06.06.2022, 08.06.2022 e 16.06.2022, inviate dal Comune di Grugliasco;

- **allegato n. 3:** Sentenza della Corte dei conti – Sezione I Giurisdizionale Centrale d'Appello n. 175/2022 del 07.04.2022;

- **allegato n. 4:** prospetto riepilogativo degli importi pagati dal Comune di Grugliasco a ciascun Dirigente, a titolo di retribuzioni di posizione e di risultato, nel periodo 01.07.2017-31.12.2021;

- **allegato n. 5:** D.G.C. n. 198 del 15.11.2021 e relativi allegati;

- **allegato n. 6:** prospetto sinottico di dettaglio sulla quantificazione del danno erariale costituito dalle somme corrisposte a titolo di retribuzione di posizione e di risultato eccedenti il minimo contrattuale, per il periodo 01.07.2017-31.12.2021.

- **doc. 12** - invito a dedurre del 28 giugno 2022;

- **doc. 13** - Relate di notifica (prot. Procura n. 3807 del 06/07/2022);

- **doc. 14** - documentazione integrativa concernente la determinazione dirigenziale n. 615 del 06 settembre 2022 corredata dei relativi allegati schemi di rideterminazione dei fonditi (prot. Procura n.4567 del 07/09/2022);

- **doc. 15** - Deduzioni rese nell'interesse di Celestina Olivetti da parte dell'Avv. Viriglio (prot. Procura n. 4508 del 05/09/2022);

- **doc. 16** Deduzioni rese nell'interesse di Andrea Parodi da parte dall'Avv. Viriglio (prot. Procura n. 4619 del 12/09/2022);

- **doc. 17** Deduzioni rese nell'interesse di Luigi Pirrera da parte dall'Avv. Viriglio (prot. Procura n. 4618 del 12/09/2022);

- **doc. 18** Deduzioni rese nell'interesse di Mauro Casalegno da parte dall'Avv. Viriglio (prot. Procura n. 4621 del 12/09/2022);
- **doc. 19** Deduzioni rese nell'interesse di 18 invitati: 1) Bajardi Maria Emma Leonarda; 2) Binda Pierpaolo; 3) Borio Gabriella; 4) Camarda Rosario; 5) Comparin Anita; 6) Costantini Luca, 7) Cuntrò Anna Maria; 8) Fiandaca Salvatore; 9) Gaito Emanuele; 10) Ghiglione Roberto; 11) Martino Elisa; 12) Montà Roberto; 13) Mortellaro Luca; 14) Mosca Roberto; 15) Murano Raffaele; 16) Musarò Luigi; 17) Turco Luigi; 18) Viotti Pietro, da parte dall'Avv. Luca Tamassia (prot. Procura n. 4931 del 27/09/2022);
- **doc. 20** Deduzioni rese nell'interesse di GUARINO Emanuela da parte dell'Avv. Cassella (prot. Procura n. 5041 del 03/10/2022);
- **doc. 21** Deduzioni rese nell'interesse di BIANCO Raffaele da parte dell'Avv. Cassella (prot. Procura n. 5032 del 03/10/2022);
- **doc. 22** Decreto istruttorio n. 362/2022 ai sensi dell'art.67, comma 7 dell'allegato (post-invito) trasmesso al Segretario comunale del Comune di Grugliasco e all'Ispettorato Generale dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica presso la Ragioneria Generale dello Stato quest'ultimo delegato ad approfondire la documentazione inviata;
- **doc. 23** Trasmissione decreto delega post-invito con allegata la determinazione dirigenziale n. 615 del 06 settembre 2022 corredata dei relativi allegati schemi di rideterminazione dei fondi acquisita la prot. Procura n.4567 del 07/09/2022 a ciascun invitato a dedurre domiciliati presso i propri avvocati difensori (prot. Procura n. 5062 del 04/10/2022);
- **doc. 24** Trasmissione da parte dell'Ispettorato Generale dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica presso la Ragioneria Generale dello Stato, della delega al dott. Cimbolini, per ulteriori adempimenti istruttori presso il Comune di Grugliasco, (prot. Procura n. 5228 del 13/10/2022);

- **doc. 25** Riscontro al decreto n.362/2022 trasmissione documentazione inviata dal Comune di GRUGLIASCO (nota prot.n.0072462 del 21/10/2022 ad oggetto *Verifica amministrativo-contabile presso il Comune di Grugliasco (TO) (Rif. Prot. S.I. 1681/IV) - Documentazione integrativa*) sia all'Ispettorato Generale dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica presso la Ragioneria Generale dello Stato, che a questa Procura (prot. Procura n. 5369 del 21/10/2022) con allegati:

- Allegato 1 - Prospetto sul quale è riportata la ricognizione della quantificazione (in modo analitico per ogni fonte di finanziamento contrattualmente o legislativamente prevista) dei fondi retribuzione e risultato dirigenti come originariamente approvati;
- Allegato 2 - Prospetto sul quale è riportata la quantificazione (in modo analitico per ogni fonte di finanziamento contrattualmente o legislativamente prevista) dei fondi retribuzione e risultato dirigenti come rideterminati con la Determinazione Dirigenziale n. 615 del 6 settembre 2022;
- Allegato 3 - Prospetto comparativo sul quale sono riportate le differenze fra quanto originariamente approvato e quanto rideterminato riguardo la quantificazione dei fondi retribuzione e risultato dirigenti;
- Allegato 4 - Prospetto dei fondi retribuzione e risultato dirigenti come originariamente approvati, sul quale è riportato l'ammontare analitico (voce per voce in base alle norme della contrattazione collettiva relativo all'impiego delle risorse) dei pagamenti effettuati a titolo di trattamento accessorio della dirigenza nel periodo temporale 2010 - 2022, con l'indicazione delle differenze rispetto alle risorse originariamente allocate nei fondi;
- Allegato 5 - Prospetto dei fondi retribuzione e risultato dirigenti come rideterminati con la Determinazione Dirigenziale n. 615 del 6 settembre 2022, sul quale è riportato l'ammontare analitico (voce per voce in base alle norme della contrattazione collettiva relativo all'impiego delle risorse) dei pagamenti effettuati a titolo di trattamento accessorio

della dirigenza nel periodo temporale 2010 - 2022, con l'indicazione delle differenze rispetto alle risorse ricostitutive dei fondi.

- **doc. 26** Riscontro al decreto n.362/2022 ritrasmissione documentazione inviata dal Comune di GRUGLIASCO (nota prot.n.0074314 del 28/10/2022 ad oggetto *Verifica amministrativo-contabile presso il Comune di Grugliasco (TO) (Rif. Prot. S.I. 1681/IV) – Correzione errori materiali su documentazione integrativa.*) sia all'Ispettorato Generale dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica presso la Ragioneria Generale dello Stato, che a questa Procura (prot. Procura n. 5505 del 28/10/2022) con allegati:

Allegato 1 - Prospetto sul quale è riportata la ricognizione della quantificazione (in modo analitico per ogni fonte di finanziamento contrattualmente o legislativamente prevista) dei fondi retribuzione e risultato dirigenti come originariamente approvati. *I dati corretti sono evidenziati con colore verde;*

- Allegato 3 - Prospetto comparativo sul quale sono riportate le differenze fra quanto originariamente approvato e quanto rideterminato riguardo la quantificazione dei fondi retribuzione e risultato dirigenti. *I dati corretti sono evidenziati con colore verde;*

- Allegato 4 - Prospetto dei fondi retribuzione e risultato dirigenti come originariamente approvati, sul quale è riportato l'ammontare analitico (voce per voce in base alle norme della contrattazione collettiva relativo all'impiego delle risorse) dei pagamenti effettuati a titolo di trattamento accessorio della dirigenza nel periodo temporale 2010 - 2022, con l'indicazione delle differenze rispetto alle risorse originariamente allocate nei fondi. *omissis I dati corretti sono evidenziati con colore verde;*

- Allegato 5 - Prospetto dei fondi retribuzione e risultato dirigenti come rideterminati con la Determinazione Dirigenziale n. 615 del 6 settembre 2022, sul quale è riportato l'ammontare analitico (voce per voce in base alle norme della contrattazione collettiva relativo all'impiego delle risorse) dei pagamenti effettuati a titolo di trattamento accessorio

della dirigenza nel periodo temporale 2010 - 2022, con l'indicazione delle differenze rispetto alle risorse ricostitutive dei fondi. *Omissis I dati corretti sono evidenziati con colore verde;*

- **doc. 27** Richiesta del dott. CIMBOLINI, delegato dall'Ispettorato Generale dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica presso la Ragioneria Generale dello Stato, al Comune di Grugliasco di atti e informazioni relativi al personale di qualifica dirigenziale (prot. Procura n. 5528 del 02/11/2022).

- **doc. 28** Riscontro alla richiesta del dott. CIMBOLINI documentazione inviata dal Comune di GRUGLIASCO (nota prot.n.0077424 del 16/11/2022 ad oggetto *Verifica amministrativo-contabile presso il Comune di Grugliasco (TO) (Rif. Prot. S.I. 1681/IV) - documentazione integrativa.*) sia all'Ispettorato Generale dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica presso la Ragioneria Generale dello Stato, che a questa Procura (prot. Procura n. 5774 del 16/11/2022) corredata dai seguenti allegati:

- Allegato 1 - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 27 ottobre 1994;
- Allegato 1a - Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 27 ottobre 1994;
- Allegato 2 - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 27 giugno 1995;
- Allegato 3 - Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 14 gennaio 1999;
- Allegato 4 - Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 18 febbraio 1999;
- Allegato 5 - Deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 20 maggio 1999;
- Allegato 6 - Deliberazione della Giunta Comunale n. 554 del 29 dicembre 1999;
- Allegato 7 - Atti di assunzione dei n. 5 nuovi Dirigenti nell'anno 1995;
- Allegato 8 - Atti di individuazione della retribuzione di funzione dei n. 5 nuovi Dirigenti assunti nell'anno 1995;
- Allegato 9 - Prospetto riepilogativo per gli anni 1993/2022 (analitico) contenente la dotazione organica teorica del personale dirigenziale;

- Allegato 10 - Prospetto riepilogativo per gli anni 1993/2022 (analitico) contenente il personale dirigenziale effettivamente in servizio, le nuove assunzioni, le cessazioni dal servizio;
 - Allegato 11 - Prospetto riepilogativo per gli anni 1993/2022 (analitico) contenente le retribuzioni di posizione e di risultato erogate al personale dirigenziale.
- **doc. 29** Richiesta del dott. CIMBOLINI, delegato dall'Ispettorato Generale dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica presso la Ragioneria Generale dello Stato, a questa Procura di una proroga per consegna relazione istruttoria (prot. Procura n. 6057 del 30/11/2022);
- **doc. 30** Concessione proroga termine consegna relazione istruttoria da parte dell'Ispettorato Generale di Finanza - Servizio Ispettivo di Finanza Pubblica presso la Ragioneria Generale dello Stato - nuova scadenza 12 gennaio 2023 (prot. Procura n. 6066 del 01/12/2022);
- **doc. 31** Relazione conclusiva dell'Ispettorato Generale dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica presso la Ragioneria Generale dello Stato (prot. Procura n. 109 del 12/01/2023);
- **doc. 32** Trasmissione Relazione conclusiva dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica presso la Ragioneria Generale dello Stato e relativo carteggio (prot. Procura n. 172 del 16/01/2023).
- Ai sensi dell'art. 4 comma 8 D.L. 29 dicembre 2009 n. 193 conv. in Legge 22 febbraio 2010 n.24 (modificativo dell'art. 163 comma 3 n.2 c.p.c.) si indica, in via cautelativa, il codice fiscale della Corte dei conti: n. 80218670588.

Torino, data della firma digitale

Il Vice Procuratore Generale
Cons. Massimo Valero
firmato digitalmente

Visto
Il Procuratore regionale del Piemonte
Cons. Quirino Lorelli
firmato digitalmente